



**REGIONE TOSCANA  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007-2013  
- ASSE 4 METODO LEADER -  
Reg. CE n. 1698/2005**

**Misura 124 – Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori  
agricolo e alimentare, e in quello forestale-  
(art. 20,b,iv/art.29 del Reg. CE n. 1698/2005)  
Bando n. 8**

**INDICE**

<b>1 Denominazione e codice della Misura</b>	3
<b>2 Obiettivi della Misura/Sottomisura/Azione</b>	3
2.1 Tema catalizzatore collegato agli obiettivi specifici	4
2.2 Finalità specifiche del bando	4
<b>3 Soggetti ammessi a presentare domanda</b>	6
3.1 Ulteriori specifiche dei soggetti	6
3.2 Ulteriori limitazioni dei soggetti	7
<b>4 Settori di intervento</b>	7
<b>5 Condizioni di accesso</b>	7
5.1 Ulteriori specifiche: altre condizioni	10
<b>6 Tipologie di investimento previste</b>	10
6.1 Ulteriori specifiche relative alle tipologie di investimenti materiali	10
<b>7 Tipologie di spese ammissibili</b>	11
7.1 Ulteriori specifiche: riferibilità temporale delle risorse	20
7.2 Ulteriori limitazioni	20
<b>8 Localizzazione dell'investimento</b>	21
8.1 Ulteriori specifiche	21
8.2 Ulteriori limitazioni ed esclusioni	21
<b>9 Impegni specifici collegati alla misura/sottomisura/azione</b>	22
9.1 Ulteriori Specifiche	23
<b>10 Dotazione finanziaria del bando, tassi, minimali e massimali di contribuzione</b>	23
10.1 Dotazione finanziaria del bando	23
10.2 Tassi di contribuzione	23
10.3 Minimali e massimali di contribuzione	24
<b>11 Criteri di selezione</b>	24
11.1 Articolazione criteri di selezione	24
<b>12 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità</b>	25
<b>13 Procedure amministrative</b>	26
<b>14 Riduzione del contributo in sede di pagamento finale</b>	36
14.1 Riduzioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post	36
14.2 Riduzioni ed esclusioni in applicazione dell'art. 12 del DM 20 marzo 2008	37
<b>15 Monitoraggio</b>	37
<b>16 Tutela dei dati personali e informativa sul trattamento</b>	38
<b>17 Diritto di accesso agli atti</b>	39
<b>18 Norme finali</b>	39

### **Normativa di riferimento**

- Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del ( FEASR)
- Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05
- Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale
- Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21/06/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune
- Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul FESR, FES e sul Fondo di coesione che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999
- Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006
- Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Reg. (CE) n. 70/2001
- Reg. (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20/02/2006, relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) 1290/2005, relativo al funzionamento della politica agricola comune
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28/11/2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31/03/2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi
- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02).
- D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 (T.U sugli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi), in attuazione delle Direttiva 2004/17/CE e Direttiva 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2007
- D.Lgs n. 113 del 31 luglio 2007 di aggiornamento del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006
- Sentenza della Corte di Giustizia C-410/04 del 6/04/2006
- Legge 5/03/1990 n. 46, pubblicata sulla G.U. n. 59 del 12/03/1990, inerente le norme sulla sicurezza degli impianti
- D.Lgs 626/94, modificato ed integrato dal D.Lgs 242/96 per quanto concerne la sicurezza sul lavoro
- L.R. n. 39/00 e ss.mm.ii. "Legge forestale della Toscana"
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007/13, approvato con decisione CE n. C 4664/07 e ss.mm.ii
- Documento Attuativo Regionale (DAR) DGR 463/2010 e ss.mm.ii;
- Strategia di Sviluppo Locale del Gal FAR Maremma scarl approvata con DGR n. 1238/2009 e n. 400/2010.

## 1. Codice e denominazione della misura/sottomisura/azione

**Denominazione della misura:** Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello forestale

**Codice della misura:** 124

## 2. Obiettivi della misura/sottomisura/azione

Le principali filiere zootecniche regionali hanno mostrato negli ultimi anni una serie di problemi strutturali da cui è derivata una progressiva perdita di competitività sul mercato, con conseguente indebolimento di tutti gli anelli della catena ed in particolare della base produttiva.

Ne sono di esempio le filiere del comparto latte e carne bovina e ovina, dove le problematiche economiche connesse con la trasformazione in carne, in formaggi e in prodotti derivati, si ripercuotono presso tutti gli operatori (dagli allevatori, ai trasformatori, ai commercianti); un esempio in controtendenza è rappresentato dalla produzione di carne bovina IGP dove, grazie ad una corretta strutturazione della filiera e ad accordi commerciali che interessano tutti gli operatori, connessa con le peculiarità e le garanzie proprie del marchio comunitario, si è assistito ad un progressivo recupero di potenzialità commerciali.

La crisi dell'influenza aviaria, che ha avuto un picco preoccupante nel corso del 2005, ha evidenziato la "fragilità" del sistema produttivo e della rete commerciale del settore avicolo, almeno sul territorio regionale, con la chiusura di molte aziende e pesanti ripercussioni sul mercato; appare chiaro che in questo comparto soltanto una attenta politica di coesione fra la produzione, la trasformazione e la commercializzazione, mirata alla realizzazione di specifici progetti di innovazione, potrà permettere la permanenza delle aziende nel mercato avicolo nazionale e internazionale.

Il settore delle api e quello degli equini, attualmente i comparti di minor importanza economica della zootecnia, rappresentano due realtà emergenti nel panorama regionale, potenzialmente in crescita sul territorio; tali potenzialità sembrano però non emergere a causa della attuale strutturazione frammentata delle relative filiere e pertanto appare opportuno avviare appropriati progetti di sinergia fra tutti gli operatori, mirati in particolare alla ricerca di forme di organizzazione innovative e di inedite offerte sul mercato.

Anche nel settore forestale sono frequenti le situazioni in cui la mancanza di un fattore starter, in genere dovuta al costo elevato connesso all'avvio di nuove attività e servizi, impedisce l'avvio di iniziative con elevato valore aggiunto (sia economico che ambientale); questo fenomeno è evidente in particolare per quanto riguarda la sperimentazione e il collaudo in bosco di nuovi macchinari, attrezzature, sistemi di lavorazione, nonché di linee di produzione e/o commercializzazione di nuovi prodotti semilavorati o finiti. Il settore florovivaistico, rispetto al passato, sta subendo maggiori pressioni a causa della crescente concorrenza da parte di nuovi paesi produttori (europei e non) e dello sviluppo di nuove dinamiche di mercato. Ne consegue che i florovivaisti per non perdere la propria competitività sul mercato devono impegnarsi nel mettere in atto iniziative che consentano loro di sviluppare nuovi prodotti, processi produttivi e/o tecnologie per consolidare la loro presenza sul mercato nazionale ed internazionale. Infine il settore mangimistico locale è chiamato sempre più a confrontarsi con la richiesta crescente del mercato di prodotti di elevata qualità, basato su materie prime controllabili e tracciate lungo tutta la filiera; in particolare il settore dovrebbe rivolgersi a produzioni nel mercato del biologico e dell' "OGM free", ossia di prodotti di "nicchia" e di elevato valore aggiunto, la cui realizzazione è possibile esclusivamente tramite accordi di cooperazione su vasta scala (anche internazionali per il reperimento delle materie prime) fra tutti gli anelli della filiera. Questo orientamento attualmente rappresenta una necessità per la sopravvivenza del settore nel mercato dove dominano imprese di grosse dimensioni, spesso multinazionali. Nel settore dell'olio di oliva è fondamentale un recupero di competitività delle principali attività, soprattutto per quanto riguarda i prodotti di qualità elevata a denominazione di origine, maggiormente proiettati verso i mercati internazionali, nei quali è sempre più forte la concorrenza anche da parte dei nuovi paesi emergenti.

In questo settore le necessità di innovazione riguardano, in generale, tutte le fasi della filiera produttiva (coltivazione e raccolta, trasformazione e commercializzazione), ma in particolare le più urgenti sono riferibili soprattutto all'utilizzo dei reflui dei frantoi oleari (acque di vegetazione e sanse), nonché allo sviluppo della certificazione volontaria del materiale vegetale per la propagazione e la qualificazione delle varietà locali utilizzate per la produzione dell'olio di oliva regionale. Si sottolinea che il vivaismo olivicolo riveste in Toscana

una grande importanza, è infatti la principale regione italiana produttrice di piante di olivo.

Il settore delle agrienergie ha suscitato recentemente un grande interesse da parte degli operatori, non solo per l'utilizzo delle materie legnose di origine forestale, ma anche per altre biomasse prodotte dal settore agricolo e zootecnico. In particolare l'utilizzo energetico potrebbe interessare sia alcuni sottoprodotti dell'attività agricola e zootecnica (reflui degli allevamenti per la produzione di biogas, residui delle potature delle coltivazioni legnose, sansi olearie, ecc.) che coltivazioni dedicate a tale utilizzo (produzioni vegetali a ciclo breve per la produzione di biomasse lignocellulosiche, colture oleaginose per la produzione di olio vegetale tal quale o di biodiesel, ecc.).

La produzione del tabacco interessa in Toscana sia la varietà Bright per la produzione di sigarette che la varietà Kentucky per la produzione del sigaro toscano. In questo settore le necessità di innovazione riguardano tutta la filiera produttiva e in particolare le fasi della raccolta e della prima trasformazione presso l'azienda agricola.

Per tali motivi, al fine di creare condizioni di sviluppo futuro sostenibile dei vari comparti, risulta necessario promuovere la cooperazione fra tutti gli attori della filiera, o fra alcuni settori di questa, con la definizione di specifici accordi e la sottoscrizione di impegni comuni volti allo sviluppo di nuovi prodotti, di nuovi processi (organizzazione delle attività, delle produzioni e dei mercati) e di nuove tecnologie (attrezzature ed impianti), con cui creare le condizioni per ammodernare il comparto e proiettarlo verso le sfide del mercato futuro.

Con questa misura si intende quindi incentivare la collaborazione tra i produttori primari, le imprese di trasformazione, le industrie di seconda lavorazione e quelle meccaniche, gli operatori commerciali, le imprese di servizio, i soggetti pubblici (in particolare quelli impegnati nella ricerca e sperimentazione) e gli enti di ricerca privati, al fine di creare rapporti di cooperazione per lo sviluppo delle iniziative di cui al capoverso precedente.

La misura, a carattere trasversale e basata sulla definizione di apposite forme contrattuali, intende potenziare il grado di integrazione delle filiere agricole, agroalimentari e di quelle forestali, nell'ottica dello sviluppo e diffusione dell'innovazione e dell'orientamento al mercato.

La misura, pertanto, è prioritariamente indirizzata al conseguimento dell'obiettivo specifico di "rafforzare le filiere produttive agricole e forestali" e partecipa inoltre, anche al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- "consolidare e sviluppare le aziende sul territorio e sui mercati, mediante la promozione e la diffusione dell'innovazione e l'aumento della competitività" (in quanto la misura promuove sinergie fra i diversi soggetti operanti nelle filiere agroforestali);
- "consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale" (in quanto la misura può consentire la ricerca di nuove strade per la valorizzazione dei prodotti di qualità);
- "rafforzamento della capacità progettuale e gestionale locale" (in quanto la misura sarà programmata anche con il metodo LEADER);
- "valorizzazione delle risorse endogene dei territori" (in quanto la misura sarà programmata anche con il metodo LEADER).

### **2.1 Tema catalizzatore collegato agli obiettivi specifici**

**Tema catalizzatore:** Sostegno e promozione della competitività dei prodotti locali di qualità anche mediante l'utilizzazione di nuove conoscenze e nuove tecnologie.

### **2.2 Finalità specifiche del bando**

L'obiettivo principale della misura è quello di innalzare la qualità della vita nelle zone rurali e contrastare la tendenza al declino socio economico, non solo sviluppando una rete di servizi alle persone, ma anche adottando azioni per favorire la diversificazione produttiva nelle zone rurali rafforzando un sistema socio-economico costituito in prevalenza da microimprese, con l'intento di garantire almeno l'attuale livello occupazionale.

L'analisi dei fabbisogni effettuata, evidenzia in maniera netta la necessità di intervenire sulla protezione del **sistema sociale** per assicurare la permanenza delle popolazioni nelle aree più marginali e periferiche e sul **sistema economico** per facilitare la nascita e la sostenibilità nel tempo delle imprese.

La cura dell'uomo nelle aree periferiche consente, oltre che di presidiare il territorio, con tutti i risvolti legati alla sicurezza ambientale e paesaggistica, a monte e a valle, di salvaguardare la cultura locale e di armonizzare i flussi di antropizzazione.

L'analisi delle strutture e delle dinamiche del settore agricolo-forestale del territorio eligibile Leader non si discosta da quella più generale che riguarda l'intero territorio provinciale. Circa il 90% delle aziende agricole grossetane iscritte alla CCIAA ricade infatti all'interno delle zone eligibili Leader.

Da un punto di vista **dimensionale** il territorio si contraddistingue per un'incidenza di micro aziende inferiore a quella regionale, una netta prevalenza di aziende di medie dimensioni, e tendenziale coincidenza di grandi imprese con oltre 100 ettari di SAU, 1,3% rispetto allo 0,9% regionale.

Altro tratto di fondamentale importanza dell'agricoltura dell'area del GAL Far Maremma è costituita da una presenza di **imprese professionali** molto superiore rispetto alla situazione regionale.

Da un punto di vista strutturale l'area leader si contraddistingue per un'estensione dei seminativi maggiore rispetto al dato regionale. Un ulteriore importante aspetto riguarda l'evoluzione del numero delle aziende con **allevamenti**, presenti nell'area leader dove si concentra il 95% degli allevamenti presenti a livello provinciale. Sulla base delle fonti disponibili, anche successivamente al 2000 la specificità della zootecnia in questo territorio ha manifestato comunque una maggiore tenuta rispetto a quanto accaduto nelle altre parti della Toscana.

L'evoluzione recente della struttura produttiva può essere osservata anche sulla base della consistenza e variazione del numero delle imprese registrate presso la **Camera di Commercio**. Nel 2008, in provincia di Grosseto, le imprese attive nel settore agricolo, della silvicoltura e della pesca e piscicoltura sono risultate poco meno di 10mila, di queste più del 90% attive nel solo settore agricolo. Il 90% di queste imprese esercita la propria attività all'interno dell'area eligibile Leader.

Complessivamente il settore agricoltura, silvicoltura e pesca comprende circa il 40% del totale delle imprese attive sul territorio provinciale, a segnalare una importanza del settore primario maggiore rispetto alle altre province toscane. Per quanto riguarda la forma giuridica prevalgono le ditte individuali che risultano però attraversate da un processo di ridimensionamento a vantaggio delle società di persone e di capitali, queste ultime in particolare espansione nel settore della silvicoltura e della pesca e piscicoltura.

Dal punto di vista produttivo il territorio di pertinenza del GAL FAR Maremma si contraddistingue per una spiccata vocazione verso la cerealicoltura ed in particolare per la coltivazione del grano duro. Cospicua anche la superficie complessiva occupata dalle foraggere per usi zootecnici e dagli alberi da frutto, tra cui risaltano i vigneti e gli oliveti. Alcune aree della provincia sono poi caratterizzate da produzioni di nicchia, come il pomodoro da industria e gli ortaggi. Tuttavia a partire dal 2005 tutte le principali produzioni agricole in questa area, a chiara eccezione delle coltivazioni legnose, hanno subito un notevole ridimensionamento a causa degli effetti provocati dall'introduzione del **disaccoppiamento** degli aiuti comunitari previsto dalla revisione di medio termine della PAC. Le coltivazioni colpite più duramente risultano essere state i cereali.

Il tessuto imprenditoriale dell'area Leader, tradizionalmente caratterizzato dalla presenza di imprese appartenenti al mondo dell'agricoltura, rappresenta un ambiente favorevole allo sviluppo di attività imprenditoriali anche nell'ambito del settore dell'industria alimentare. A Grosseto in effetti l'industria agroalimentare e delle bevande rappresenta circa un quarto del totale delle imprese manifatturiere attive, rispetto al 10% circa della Toscana e al 15,7% a livello nazionale.

Il grande peso assunto dall'industria alimentare nell'area di pertinenza del GAL, ma potremmo dire per l'intera economica provinciale, si spiega, in parte con la debolezza strutturale del settore industriale provinciale complessivamente considerato, che - dopo la crisi dei settori tradizionali dell'industria estrattiva e chimica - non ha saputo esprimere imprese in settori ad elevato valore aggiunto e ad elevata tecnologia, anche a causa del grave ritardo infrastrutturale. Lo sviluppo dell'industria alimentare e delle strutture di trasformazione del comparto agroalimentare sono il risultato di una favorevole interazione tra la persistenza del settore agricolo locale, la qualità delle produzioni e quella dell'ambiente in cui queste vengono realizzate, le competenze artigianali diffuse nel territorio e la cultura gastronomica che questo esprime.

Un effetto favorevole è svolto anche dalla presenza di un comparto turistico sempre più diversificato che ben può veicolare le produzioni di qualità non solo sul mercato locale ma anche su mercati più ampi. Dunque in questa prospettiva industria alimentare, agricoltura di qualità e sistema dei turismi e dei servizi rappresentano tre importanti poli di un nuovo modello di sviluppo socio-economico dell'economia provinciale.

L'industria alimentare, nell'ultimo periodo intercensuario 1991-2001, ha manifestato una capacità di tenuta e di sviluppo decisamente superiore sia rispetto all'industria manifatturiera locale che rispetto all'industria alimentare regionale.

La frammentazione aziendale produce effetti positivi e negativi dell'agroalimentare, avendo posto presumibilmente vincoli non irrilevanti ai processi di finanziamento, di crescita e di esportazione e più in generale di internazionalizzazione, ma allo stesso tempo preservando il comparto dagli effetti dell'attuale processo di ridimensionamento del ruolo della grande impresa, più esposta agli effetti della concorrenza globale. Ciò allo stesso tempo ha contribuito al mantenimento di un ***più solido legame tra l'industria alimentare, il territorio, le sue vocazioni e le tradizioni locali.***

### **3. Soggetti ammessi a presentare domanda**

Sono beneficiari:

- i soggetti coinvolti nella filiera (gli imprenditori agricoli professionali, le imprese operanti nella trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, le industrie di seconda lavorazione e le industrie meccaniche, gli operatori commerciali, le imprese di servizio, i soggetti di diritto pubblico, i soggetti di diritto pubblico o privato operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica) che firmano accordi di cooperazione o si riuniscono in Associazioni Temporanee di Impresa (ATI);
- altre forme giuridico societarie di nuova costituzione composte dai soggetti di cui al punto precedente.

La formalizzazione della forma di aggregazione (accordo di cooperazione, ATI, costituzione di nuovo soggetto giuridico-societario) deve essere successiva alla pubblicazione del bando.

#### ***3.1 Ulteriori specifiche dei soggetti***

I soggetti di cui sopra devono aver formalizzato la volontà di attuare un progetto di cooperazione, da realizzarsi con il sostegno del PSR, mediante la sottoscrizione di un accordo di cooperazione nel quale sia identificato il soggetto capofila, cui spetta l'onere della presentazione e del coordinamento del progetto di cooperazione, e i partner del progetto siano essi effettivi<sup>1</sup> che divengono beneficiari finali a seguito della presentazione di una specifica domanda di aiuto o partner associati<sup>2</sup>. In ogni caso, il soggetto capofila deve essere un rappresentante diretto della filiera su cui verte il progetto, sia esso produttore primario o trasformatore.

Nel partenariato del progetto di cooperazione devono essere rappresentati gli imprenditori agricoli e/o le imprese forestali, per garantire una adeguata partecipazione dei produttori primari alle ricadute positive del progetto di cooperazione, o in forma di partner effettivi o di partner associati.

Ogni soggetto aderente all'accordo deve partecipare concretamente, con propri fondi o con proprio personale e strutture, alla realizzazione degli investimenti.

Alla domanda presentata dal soggetto capofila dell'accordo di cooperazione deve essere allegato il progetto complessivo delle attività da svolgere in cooperazione, secondo la modulistica espressamente prevista.

La domanda di aiuto vera e propria deve essere presentata esclusivamente dagli aderenti all'accordo di cooperazione relativo ai progetti di cooperazione selezionati in base alla procedura prevista nel bando.

I soggetti facenti parte dell'accordo di cooperazione diversi dai soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica devono avere un'unità produttiva o un'unità locale (ovvero unità tecnico economica nel caso di impresa agricola) sul territorio regionale.

Nel caso in cui vengano realizzati esclusivamente investimenti immateriali tutti i richiedenti aderenti all'accordo di cooperazione, diversi dai soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, devono avere un'unità locale nel territorio del GAL Far Maremma (di cui alla DGR 216/2008).

---

<sup>1</sup> Per partner effettivi si intendono i soggetti responsabili di attività specifiche del progetto di cooperazione, ovvero di singoli progetti di dettaglio, impegnandosi nei confronti degli altri partner sulla base di un proprio piano finanziario e di quanto stabilito nell'accordo di cooperazione.

<sup>2</sup> Per partner associati si intendono i soggetti che sostengono le iniziative realizzate nell'ambito del progetto di cooperazione senza rispondere ad uno specifico impegno finanziario

I soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica possono provenire da tutti i paesi dell'Unione Europea.

### ***3.2 Ulteriori limitazioni dei soggetti***

Nel caso in cui il progetto preveda investimenti materiali, questi saranno ammissibili esclusivamente se realizzati nelle unità locali, dei partecipanti, ricadenti nel territorio del GAL Far Maremma.

## **4. Settori di intervento**

I settori coinvolti, che devono essere adeguatamente supportati dagli altri attori della filiera, nonché della ricerca e della sperimentazione sono:

- Settore lattiero-caseario e derivati;
- Settore carne e macellazione;
- Settore avicolo;
- Settore apistico;
- Settore equino;
- Settore forestale;
- settore florovivaistico;
- settore mangimistico.
- settore olivo-oleicolo ;
- settore delle agrienergie;
- settore tabacchicolo

## **5. Condizioni di accesso**

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) Essere affidabili in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000 fino al momento dell'assegnazione dei fondi al richiedente.

L'affidabilità del richiedente è valutata come segue:

- a) **Inaffidabilità totale**, quando il richiedente, per una singola domanda:

- 1) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 e 2007/13, è stato iscritto nel registro debitori dell'Organismo pagatore e non ha restituito completamente le somme dovute; in tale caso viene escluso dal sostegno del FEASR fino a completa restituzione/compensazione delle somme dovute e l'eventuale domanda da esso presentata non è ricevibile.

Qualora, successivamente all'atto di assegnazione, un beneficiario sia stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi dei PSR 2000/06 e 2007/13 e non abbia ancora restituito completamente le somme dovute, i pagamenti in suo favore sono sospesi fino alla restituzione/compensazione delle somme dovute.

In casi meno gravi, l'inaffidabilità è valutata come segue:

- b) **Inaffidabilità parziale grave**, quando il richiedente, per una singola domanda:

- 1) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13, per importi superiori al 20% dei fondi ricevuti per una singola domanda e superiori a € 10.000 e ha restituito/compensato le somme dovute;
- 2) ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità commessa deliberatamente ed è stato soggetto ad esclusione dal sostegno su una determinata misura.

In tali casi viene applicata una riduzione di **5** punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

- c) **Inaffidabilità parziale media**, quando il richiedente, per una singola domanda:

- 1) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13 e non rientri nel caso ,previsto nel precedente punto b.1;

2) ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità commessa deliberatamente ed è stato soggetto a riduzione del sostegno per importi pari al 50% del premio concesso;

In tali casi viene applicata una riduzione di **2** punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

d) **Inaffidabilità parziale lieve**, quando il richiedente, per una singola domanda:

1) è stato soggetto a revoca dei fondi concessi ai sensi dei PSR 2000/06 o 2007/13.

In tali casi viene applicata una riduzione di **0.5** punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

I casi di revoca, recupero, riduzione ed esclusione per importi fino a 1.500 € o dovuti a cause di forza maggiore non rilevano ai fini della verifica dell'affidabilità del richiedente.

I provvedimenti di presa d'atto delle rinunce o di ritiro degli atti di assegnazione a seguito di rinuncia sulle misure della precedente programmazione del PSR 2000/2006 o delle misure 211, 212, 214, e 215 del PSR 2007/2013, per domande presentate nel 2008 e 2009, non sono presi in considerazione per la determinazione dell'affidabilità del richiedente/beneficiario.

Nel caso in cui l'impresa/ente ricada in più situazioni, ai fini dell'attribuzione del punteggio viene conteggiata quella più penalizzante. La verifica dell'affidabilità è svolta mediante le registrazioni presenti nell'anagrafe ARTEA, effettuate dagli uffici competenti, dei procedimenti relativi alle singole misure dei PSR 2000/06 e 2007/13, con riferimento al periodo decorrente dal 1 gennaio 2000.

- 2) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (escluso mis. 132, 211, 212, 214 e 215);
- 3) non avere riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari<sup>4</sup>;
- 4) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
- 5) nel caso di soggetti di diritto privato, non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per gli investimenti oggetto della domanda, eccetto nei casi espressamente previsti.
- 6) nel caso di soggetti di diritto pubblico, non aver ottenuto altri finanziamenti comunitari (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per gli investimenti oggetto della domanda (I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute, salvo se diversamente disposto dal bando di misura).

Limitatamente ai suddetti punti 5) e 6), il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, deve comunicare prima dell'emissione dell'atto di assegnazione a valere sul PSR di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di accesso di cui ai punti 1.a, 2, 3, 4, 5, 6 devono essere posseduti e verificati (anche mediante acquisizione di autocertificazioni) prima dell'assegnazione e prima del saldo degli aiuti. I requisiti di accesso di cui ai punti 1.b, 1.c, 1.d devono essere posseduti e verificati (anche mediante acquisizione di autocertificazioni) esclusivamente prima dell'assegnazione degli aiuti.

---

<sup>4</sup> l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio

### **Cantierabilità degli investimenti**

Nel caso di interventi eseguiti da soggetti privati, gli investimenti devono essere cantierabili alla data di ricezione della domanda di aiuto. Il richiedente, pena la non ammissibilità, deve dichiarare che al momento della ricezione della domanda di aiuto sono stati acquisiti tutti gli eventuali titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla osta, preventivi e/o quant'altro previsto da specifiche norme vigenti, validi per l'effettivo inizio dei lavori. Nel caso di interventi che non necessitano di alcun titolo abilitativo, il richiedente deve comunque dichiarare tale condizione di cantierabilità.

Negli interventi eseguiti da soggetti pubblici, gli investimenti devono essere cantierabili entro il termine ultimo della firma della convenzione con il GAL. Entro tale data, stabilita dal Gal, il richiedente deve pertanto essere in condizione di dare avvio alle procedure di selezione dei fornitori di lavori, beni e servizi necessari all'esecuzione degli investimenti previsti.

In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la cantierabilità si ritiene acquisita quando il richiedente è in possesso o presenta uno o più dei seguenti elementi:

- 1) per quanto riguarda opere ed interventi strutturali (lavori edili, impianti elettrici, termo-sanitari, tecnologici, ecc.):
  - permesso di costruire, ai sensi della L.R. n. 1/2005 art. 78 o in base alla normativa previgente (L.R. n. 64/1995) se ancora in corso di validità, completo di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato ove previsti, valido per l'effettivo inizio dei lavori;
  - denuncia di inizio di attività (DIA) ai sensi della L.R. n. 1/2005 art. 79, valida per l'effettivo inizio dei lavori:
    - completa di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato ove previsti;
    - presentata al Comune competente almeno 20 giorni prima della data di ricezione della domanda di aiuto;
- 2) per progetti che non prevedono interventi edili e strutturali ovvero prevedono solo modesti lavori edili e di impiantistica, è sufficiente che nella relazione tecnica allegata alla domanda si dichiari che le opere previste non necessitano di alcun titolo abilitativo;
- 3) per progetti che prevedono investimenti in macchinari, impianti e attrezzature, il richiedente deve presentare:
  - specifici preventivi rilasciati al richiedente e controfirmati dal fornitore con l'indicazione del prezzo offerto (al netto di IVA e sconti), della data di consegna e dei termini di pagamento, nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni del DAR (DGR 463/2010 e ss.mm.ii);
  - nei casi in cui gli immobili in cui sono collocati i macchinari, impianti ed attrezzature non siano di proprietà del richiedente, questi deve dichiarare di averne piena disponibilità per tutta la durata del vincolo, con controfirma del proprietario/comproprietario degli immobili;
- 4) per progetti che prevedono investimenti immateriali, il richiedente deve presentare specifici preventivi controfirmati dal fornitore con le indicazioni delle modalità di realizzazione e dei costi previsti e con le informazioni puntuali sul fornitore stesso, secondo quanto indicato nel DAR (DGR 463/2010 e ss.mm.ii);
- 5) quando previsto, permesso rilasciato dal competente organismo di gestione, qualora gli interventi debbano essere realizzati in aree protette o soggette a normative particolari;
- 6) per progetti che prevedono la realizzazione di impianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili il richiedente deve:
  - dichiarare di aver presentato domanda di rilascio di autorizzazione al competente Comune entro il termine di ricezione della domanda di aiuto
  - presentare la stessa autorizzazione entro il termine ultimo per l'emissione degli atti di assegnazione.

### **Inizio lavori**

L'inizio dei lavori/acquisti/investimenti è così dimostrato:

- a) nel caso di interventi strutturali (lavori edili e di impiantistica elettrica, idraulica, termo-sanitaria, ecc.), possibili solo se collegati alla posa in opera di impianti o prototipi, per i quali necessita il possesso di uno dei titoli abilitativi di cui al presente paragrafo, il richiedente deve presentare copia della "comunicazione di inizio lavori" inviata al Comune competente così come disposto dalla L.R. n.

1/2005 art. 82 comma 8 e 9. La data del timbro postale di invio della comunicazione, di inizio lavori medesimi, ovvero del protocollo di arrivo al Comune nel caso di consegna a mano, deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto;

- b) nel caso di investimenti che comprendono solo modesti lavori edili e di impiantistica, e che quindi non necessitano di titolo abilitativo, il soggetto richiedente deve produrre una dichiarazione a firma di un tecnico abilitato nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori che deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto;
- c) per progetti che prevedono investimenti in macchinari e attrezzature il richiedente deve dimostrare che i documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto, fatture dei beni acquistati) siano stati emessi in date successive alla data di ricezione della domanda di aiuto.
- d) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e la cui competenza ai fini autorizzativi è esclusiva di Province, Comunità Montane, Unione dei Comuni, Enti Parco Regionali (per i quali non è prevista una comunicazione ufficiale di inizio lavori), il richiedente deve produrre una dichiarazione a firma di un tecnico abilitato nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori che deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto.

#### ***5.1 Ulteriori specifiche: altre condizioni***

- I progetti di cooperazione devono coinvolgere almeno due soggetti, siano essi singoli o associati di cui:
  - uno appartenente al settore agricolo, agroalimentare o forestale;
  - uno operante nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica.
- Le iniziative sono ammissibili previa sottoscrizione di specifici accordi e impegni comuni finalizzati alla cooperazione.

## **6. Tipologie di investimento previste**

La misura prevede il sostegno di iniziative di cooperazione per l'introduzione dell'innovazione finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie indirizzate prioritariamente a:

- garantire nuovi sbocchi commerciali ai prodotti, tramite sviluppo e miglioramento dei processi logistici ed organizzativi, in riferimento sia al mercato interno che extra CE;
- permettere la sperimentazione lo sviluppo di nuovi prodotti/processi/tecnologie non ancora diffusi nei settori interessati;
- utilizzare materie prime seconde;
- innovare i processi di approvvigionamento delle materie prime al fine di programmare l'andamento stagionale delle produzioni e la loro concentrazione nei periodi di richiesta del mercato;
- permettere la progettazione e la sperimentazione in campo di nuove macchine e attrezzature, nonché di tecnologie e sistemi di lavoro innovativi.

Il sostegno è concesso esclusivamente per le operazioni preliminari precedenti alla fase pre-competitiva, ossia quelle che precedono l'uso commerciale dei prodotti, processi e tecnologie, innovativi per il settore di riferimento, sviluppati mediante le iniziative di cooperazione, e che abbiano come finalità anche il miglioramento dell'impatto ambientale.

#### ***6.1 Ulteriori specifiche***

Per sviluppo pre-competitivo si intende la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, nella fase precedente alla immissione sul mercato, compresa la creazione e la sperimentazione di prototipi, e che abbiano come finalità anche il miglioramento dell'impatto ambientale.

Il sostegno è concesso esclusivamente per le operazioni preliminari, incluso lo sviluppo ed il collaudo di prodotti, servizi, processi o tecnologie e gli investimenti materiali e/o immateriali relativi alla cooperazione, sostenuti prima dell'utilizzo ai fini commerciali dei prodotti, processi e tecnologie di recente sviluppo.

E' esclusa dal sostegno della presente misura qualsiasi attività di ricerca ai sensi della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GUCE C045 del 17.2.1996).

Non sono altresì ammessi progetti la cui realizzazione sia già possibile essendo il prodotto/processo già disponibile o comunque reperibile sul mercato di riferimento, ancorché rappresenti un'innovazione per i soggetti coinvolti.

Il sostegno è concesso esclusivamente per le operazioni preliminari precedenti alla fase pre-competitiva, ossia quelle che precedono l'uso commerciale dei prodotti, processi e tecnologie, innovativi per il settore di riferimento, sviluppati mediante le iniziative di cooperazione, e che abbiano come finalità anche il miglioramento dell'impatto ambientale.

Al progetto deve essere allegato l'atto di costituzione dell'ATI (o del nuovo soggetto giuridico-societario) o l'accordo di cooperazione. In alternativa può essere allegata una dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti con l'impegno a formalizzare la costituzione dell'ATI o del nuovo soggetto entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria preliminare.

Le voci di spesa ammissibili, ognuna finalizzata al progetto di cooperazione, sono le seguenti:

- a. operazioni di costituzione di nuove società, fusione di società esistenti, costituzione di Associazioni Temporanee di impresa, stipula dei contratti;
  - b. stipula di contratti per lo sviluppo di nuovi prodotti/processi/tecnologie o per la riorganizzazione dei canali commerciali;
  - c. studi preparatori, analisi di mercato e di fattibilità, riferiti sia alla individuazione dei soggetti e loro modalità di aggregazione sia alla realizzazione dei nuovi prodotti/processi/tecnologie;
  - d. progettazione e/o sviluppo e/o sperimentazione e/o collaudo di nuovi prodotti/processi/tecnologie;
  - e. realizzazione di test e prove;
  - f. investimenti materiali ed immateriali relativi alla cooperazione, compresi i costi per la realizzazione di progetti pilota e di prototipi;
  - g. acquisti di software e hardware;
  - h. divulgazione dei risultati acquisiti e diffusione dell'innovazione, spese di organizzazione e di realizzazione di eventi di divulgazione dei risultati del progetto.
- Le iniziative sono ammissibili previa sottoscrizione di specifici accordi e impegni comuni finalizzati alla cooperazione.
  - Le voci di spesa di cui ai punti a), b) e c) sono ammissibili esclusivamente se parte integrante del progetto di cooperazione.
  - Le realizzazioni di cui ai punti d, e, f, g, h devono essere messi a disposizione delle imprese partecipanti al progetto di cooperazione.
  - Il sostegno non è concesso per le attività di ricerca.

Nel progetto di cooperazione devono essere indicate le tipologie di investimento (compreso l'importo) ritenute essenziali per la buona riuscita del progetto stesso e il relativo soggetto attuatore; devono essere indicate inoltre le tipologie di investimento (compreso l'importo) ritenute accessorie con il relativo soggetto attuatore. A consuntivo, le tipologie di investimento indicate come essenziali devono essere completamente e correttamente realizzate, pena la revoca dei finanziamenti concessi, mentre le tipologie di investimento indicate come accessorie possono essere modificate o non realizzate entro un margine del 20% del totale degli investimenti previsti nel progetto per tali tipologie e come tali ammessi a contributo.

## **7. Tipologie di spesa ammissibili**

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

- a. servizi di consulenza tecnico-scientifica: tali servizi fanno riferimento a prestazioni di carattere scientifico, utilizzate esclusivamente per l'attività di progetto, rese da professionisti persone fisiche o giuridiche, e regolate da una dichiarazione d'impegno sottoscritta dal consulente;
- b. spese di personale: tale voce comprende esclusivamente il personale non dipendente:
  - il costo è determinato dal costo del personale a contratto a tempo determinato (comprendente collaborazioni a progetto, collaborazioni occasionali, stage, assegni di ricerca e borse di studio) impiegato nelle attività di progetto.Il costo è determinato sulla base delle giornate dedicate al progetto per il costo giornaliero previsto da contratto (qualora il contratto non contempli oneri fiscali e previdenziali potrà essere rendicontata anche questa quota in aggiunta).

Il contratto di collaborazione dovrà contenere l'indicazione dell'oggetto e della durata dell'incarico delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione;

Non sono ammessi costi di personale, riferiti a:

- titolari di imprese individuali;
- legali rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo;
- soci o componenti dell'organo di amministrazione, ovvero degli organi di governo, dei soggetti ammissibili ai benefici del contributo;

c. spese per acquisto di beni di consumo: si tratta di beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto. In questa voce ricadono materie prime, semilavorati, materiali da consumo specifici quali reagenti, strumentazioni, altri materiali, utilizzati per la realizzazione di test, prove, prototipi e/o impianti pilota;

d. acquisto e posa in opera di impianti, macchinari ed attrezzature funzionali agli interventi realizzati, ivi compreso hardware e software, anche di durata superiore alla durata del progetto.

A questa categoria sono riferibili le spese per macchine, strumentazioni scientifiche e attrezzature informatiche direttamente finalizzate alla realizzazione del progetto.

Per le spese per acquisto di beni che hanno una vita superiore al periodo di realizzazione del progetto la spesa imputabile è pari alla quota di ammortamento del bene per la durata del progetto, proporzionata alla percentuale del suo utilizzo effettivo nelle attività connesse alla realizzazione del progetto. Per il calcolo della quota di ammortamento la durata di questa categoria di beni si intende mediamente di 3 anni per le attrezzature informatiche e di 5 anni per il restante materiale, e comunque si fa riferimento alla normativa fiscale vigente per la categoria dei beni, così come risultante dalla contabilità ufficiale del soggetto richiedente;

e. spese per la creazione di prototipi, svolgimento di test e collaudo: in questa voce sono compresi i costi per beni di durata superiore a quella del progetto ma integralmente finalizzati all'attività di progetto in qualità di impianti pilota o prototipi, in questo caso interamente imputabili. Per impianti pilota che lo richiedano è ammissibile il costo per l'esecuzione di opere edili, e la predisposizione della relativa impiantistica;

f. spese per missioni e trasferte: ammissibili, per tutto il personale sia dipendente sia non dipendente, esclusivamente se necessarie alle attività di progetto ed esplicitamente motivate, tali spese consistono in:

- spese di viaggio (nei limiti e nel rispetto di quanto disposto per i dipendenti regionali non dirigenti):

- ammissibili esclusivamente dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale;
- l'uso del mezzo proprio è ammesso dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione. Sono ammessi i pedaggi autostradali e le spese di parcheggio dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale e un'indennità chilometrica pari a 1/5 del prezzo della benzina, con riferimento al prezzo in vigore il 1° gennaio di ogni anno;

- spese di vitto e alloggio (nei limiti e nel rispetto di quanto disposto per i dipendenti regionali non dirigenti);

g. spese di organizzazione e di realizzazione di eventi di divulgazione dei risultati del progetto;

h. spese per la predisposizione e realizzazione di materiale divulgativo (stampa, video, materiale multimediale, sito web, etc.);

### **Criteri generali relativi all'ammissibilità delle spese**

In generale, l'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati nell'azione da intraprendere; solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi le spese relative potranno essere giudicate ammissibili.

Oltre a ciò, nell'esprimere il giudizio di ammissibilità di una spesa si devono considerare una serie di aspetti, quali il contesto generale in cui il processo di spesa si origina, la natura del costo ed il suo importo, la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce, nonché l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è dunque necessario che:

- risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile secondo la normativa di riferimento;
- rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento.

In generale, per giudicarla ammissibile, una spesa deve essere:

1. riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
2. imputabile, pertinente e congrua rispetto ad azioni ammissibili;
3. verificabile e controllabile;
4. legittima e contabilizzata.

Ciascuna delle citate condizioni esplicita un principio di ammissibilità.

La portata, i contenuti e le caratteristiche di tali principi sono dettagliate nei paragrafi successivi.

Ai sensi dell'art. 70.7 del reg. CE n. 1698/05, una spesa cofinanziata dal FEASR non può essere cofinanziata con contributi dei fondi strutturali comunitari o di qualsiasi altro strumento finanziario della comunità. Tale limitazione è applicata a livello di singola operazione.

Nel caso che i beneficiari siano Enti Pubblici, è possibile il cumulo del cofinanziamento comunitario (proveniente unicamente dal FEASR) con altri fondi di provenienza nazionale o regionale nel limite massimo del 100% delle spese sostenute.

### **Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento**

Secondo quanto disposto dall'art. 71, comma 1, del Reg. (CE) n. 1698/05, "fatto salvo il disposto dell'articolo 39, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1290/05, le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall'Organismo pagatore tra il 1/01/2007 e il 31/12/2015. Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell'ammissibilità".

In caso di investimenti sostenuti da soggetti privati, l'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili), e delle relative spese decorre dalla data di ricezione della domanda di aiuto, eccezione fatta per le spese propedeutiche alla stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.), che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dalla ricezione della domanda.

Per quanto riguarda i soggetti pubblici, sono ammissibili anche le attività e le relative spese effettuate nei 730 giorni precedenti quello di ricezione delle domande. Le spese sostenute prima della ricezione della domanda di aiuto sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui i lavori relativi non sono ancora conclusi. Le procedure specifiche di misura possono prevedere condizioni differenti o più restrittive di quelle sopra descritte in casi specifici, in particolare nei casi in cui non è previsto l'invio di una specifica domanda di aiuto.

### **Imputabilità, pertinenza e congruità**

*Nell'art. 71 comma 2 del Reg. (CE) n. 1698/05 si prevede che sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'Autorità di Gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall'organismo competente.*

Da tale disposizione si desume che le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse all'attuazione di operazioni che sono state riconosciute ammissibili a finanziamento e rientranti in una delle misure declinate nel PSR.

Una spesa per essere ammissibile deve:

- essere imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra spese sostenute, operazioni svolte ed obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere commisurata rispetto all'azione ammessa e comportare costi congrui e ragionevoli in raffronto alle caratteristiche del progetto ed alla dimensione dello stesso.

La congruità e ragionevolezza dei costi si valuta in base:

- ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- al raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- alla corretta valutazione del valore complessivo corrispondente (che derivi dalla comparazione svolta con specifici parametri di riferimento).

Per congruità e ragionevolezza dei costi si intende:

- la conformità ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- l'attendibilità del raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- il corretto rapporto del valore in comparazione alle necessità progettuali ed aziendali.

### **Verificabilità e controllabilità**

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Reg. (CE) n. 1974/06, art. 48, dispone che "gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili".

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale; ai fini della loro *verificabilità e controllabilità*, queste devono corrispondere a "pagamenti effettivamente sostenuti", comprovati da fatture e relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per *giustificativo di pagamento* si intende il documento che dimostra l'avvenuto pagamento del documento di spesa; la sua data è compatibile con il periodo di eleggibilità delle spese definita nell'atto di assegnazione del contributo. Il documento che dimostra il pagamento rappresenta la "quietanza" del documento di spesa. Qualora il pagamento di un singolo documento di spesa sia effettuato con diversi mezzi, per ciascuno di essi deve essere presentato il giustificativo di pagamento corrispondente.

Per *documento contabile avente forza probante equivalente*, ammissibile solo nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, si intende ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità, oppure, per quanto concerne i contributi in natura, a quanto stabilito nel DAR (DGR 463/2010 e ss.mm.ii).

### **Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento**

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato:

- produce ciascun documento di spesa fornito di:
  - intestazione al beneficiario;
  - descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento tramite il numero seriale o la matricola o il numero di telaio della macchina/attrezzatura/impianto acquistati;
  - importo della spesa con distinzione dell' IVA;
  - data di emissione compatibile con l'intervento in cui è inserita;
  - dati fiscali di chi lo ha emesso per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata.
- Produce i giustificativi delle seguenti modalità di pagamento (uniche ammesse):

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba, con riferimento ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:

- il numero proprio di identificazione;
- la data di emissione;
- la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n. ...., fattura n. ..., del ....., della ditta .....);
- i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
- l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza.

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

b) Bollettino postale. Tale modalità di pagamento può essere ammessa a condizione che sia documentata dalla ricevuta originale del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

c) Vaglia Postale: tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia documentata dalla ricevuta originale del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, il nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

d) Mandato di pagamento. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico il pagamento può essere documentato con la copia del mandato di pagamento. Esso deve riportare l'indicazione degli estremi del documento di spesa saldato e l'attestazione di liquidazione (ad esempio il timbro del tesoriere che dimostra l'avvenuta esecuzione del mandato). Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto privato che per proprio regolamento interno effettua i pagamenti tramite un tesoriere esterno, i pagamenti possono essere documentati con le copie dei mandati di pagamento come per i soggetti pubblici.

e) Carta di credito: deve essere intestata direttamente al beneficiario e deve essere impiegata per effettuare pagamenti non effettuabili con altri strumenti sopra descritti. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento.

f) Pagamenti effettuati in relazione al modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: in sede di rendicontazione deve essere fornita copia del modello F24 con la copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate, relativa al pagamento o alla accettata compensazione, o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sottoforma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite "F24" effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre occorre inserire nella dichiarazione, redatta sottoforma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo con l'indicazione del tempo dedicato da ciascun soggetto, in termini percentuali, allo svolgimento di tali attività.

Tutti i documenti e i giustificativi di spesa devono essere riportati in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e ne consenta quindi il controllo.

Questo elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i documenti di pagamento.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente in originale, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al PSR 2007/13, e alla relativa misura/sottomisura e l'importo ammesso a contributo se diverso dal totale riportato nella fattura e/o documento contabile equivalente.

Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi alla data della domanda di pagamento; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

### **Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa**

Le fattispecie di spesa sono sottoposte dalla normativa comunitaria a regole specifiche che vincolano l'ammissibilità al cofinanziamento comunitario di determinate tipologie di spesa al rispetto di "limiti" o "condizioni" stabiliti.

Una spesa riferibile ad una determinata fattispecie, per risultare ammissibile, deve essere non solo conforme

ai principi generali dettagliati in precedenza ma anche aver assolto le condizioni ed essere contenuta nei limiti stabiliti dalla specifica normativa comunitaria ad essa riferibile.

Per essere sottoposti a verifica, le attività previste e le spese relative devono essere sempre descritti nella relazione tecnica preliminare presentata a completamento della domanda di aiuto, firmata dal richiedente e da un tecnico abilitato ai sensi delle leggi vigenti;

### **Investimenti materiali realizzati da privati**

Disposizioni specifiche relative agli investimenti sono contenute nell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/06<sup>5</sup> *Articolo 55* che ne limita l'ammissibilità ad alcune categorie e forme di realizzazione, ulteriormente disciplinate dalle presenti norme.

Inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 2.d del Reg. CE n. 1975/06, nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzo utilizzato, di importo superiore a 5.000 €, IVA esclusa, per ogni singolo bene, al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta, motivata nella relazione tecnica relativa al progetto, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici. I preventivi acquisiti devono essere allegati alla relazione tecnica preliminare.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, nella relazione tecnica deve essere attestata l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente, in cui sia sempre specificata la natura e la quantità del bene acquistato.

Al momento dell'acquisto, i beni devono essere nuovi e privi di vincoli, ipoteche o diritti e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Relativamente alla realizzazione di opere a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici preventivi redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzi di riferimento. Precedentemente alla assegnazione dei contributi, è inoltre necessario che l'Ufficio istruttore acquisisca ogni utile documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata (ad es.: concessione edilizia, pareri preventivi di organi tecnici, ecc.).

Non sono ammissibili investimenti per la manutenzione ordinaria di qualsiasi bene, mobile od immobile.

Con la richiesta di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori, devono essere presentati computi metrici analitici consuntivi, redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con le spese effettivamente sostenute per applicazione di prezzi pari o inferiori a quelli approvati in sede preventiva nonché la documentazione attestante la funzionalità, qualità e sicurezza dell'opera eseguita (es. certificato di agibilità, ecc), salvo deroghe espressamente previste nei singoli bandi per la concessione dei contributi.

Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori ed acquisti di cui ai computi metrici e ai preventivi approvati.

---

<sup>5</sup> Articolo 55

1. In caso di investimenti, le spese ammissibili sono limitate alle seguenti voci:

a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;

b) acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato. Gli altri costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili;

c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.

Per questa misura i costi imputabili per la ristrutturazione/realizzazione di immobili e per l'acquisizione di impianti, macchinari ed attrezzature (funzionali alla realizzazione del progetto innovativo) sono ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se i beni in questione non sono utilizzati per il progetto per tutto il loro ciclo di vita, la spesa imputabile è pari alla quota di ammortamento del bene per la durata del progetto, proporzionata alla percentuale del suo utilizzo nelle attività di progetto, secondo i principi della buona prassi contabile. L'ammissibilità delle spese di ammortamento degli immobili, degli impianti, dei macchinari o delle attrezzature in questione è valutata nel rispetto delle disposizioni specifiche previste dalla normativa regionale del POR FSE Ob CRO 2007-2013.

### **Investimenti immateriali realizzati da privati**

Per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, consulenze, ecc.) e nel caso di investimenti ammissibili superiori a 5000 €, IVA esclusa, al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano acquisite tre offerte di preventivo prodotte da ditte in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna) e sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo e nel caso di investimenti ammissibili superiori a 5000 €, IVA esclusa, nella relazione tecnica preliminare deve essere attestata l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato.

Nel caso di domande di sostegno all'acquisizione di certificazioni relative ai sistemi qualità previsti dalla Misura 132, i richiedenti già inseriti in tali sistemi al momento della domanda e i soggetti aderenti per la prima volta ai sistemi di cui al Reg. CE n. 510/06 e Reg. CE n. 1493/99 non sono sottoposti all'obbligo della presentazione dei tre preventivi.

Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate a livello regionale o nazionale e da quanto disposto dalla DGR n. 569/06 "Procedure per la progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 L.R. 32/02." e s.m.i..

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare una disaggregazione per voce di costo dei lavori da eseguire, la descrizione delle modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere e delle risorse da impegnare nelle fasi in cui è articolato il lavoro.

Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità finalizzati alla redazione del progetto, che di norma sono valutate in sede di verifica a consuntivo.

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto. In ogni caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento, ad esclusione di quanto previsto nelle singole schede di misura o direttive di attuazione.

### **Operazioni realizzate da Enti Pubblici**

Per le operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo dal Decreto Legislativo n. 152/2008".

Sono fatti salvi, in virtù delle disposizioni di esclusione di cui all'art. 19 comma 2 del citato D.Lgs 163/2006, gli appalti di servizi aggiudicati realizzati dalla Regione Toscana, dalle Agenzie Regionali o da altri Enti pubblici ad altre "Amministrazioni aggiudicatrici", così come definite dall'articolo 3 comma 25 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici sopra citate, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. n. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli art. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

Per gli Enti pubblici non sono ammissibili a finanziamento i lavori in economia.

### **Costi del personale**

Per il personale dipendente (sia a tempo determinato che indeterminato) sono ammissibili solo i costi relativi a missioni e trasferte (vedi paragrafo n. 7 del presente bando).

Per il personale non dipendente il costo è determinato dal costo del personale a contratto a tempo determinato (comprendente collaborazioni a progetto, collaborazioni occasionali, stage, dottorandi, assegni di ricerca e borse di studio) impiegato nelle attività di progetto.

Il costo è determinato sulla base delle giornate dedicate al progetto per il costo giornaliero previsto da contratto (qualora il contratto non contempli oneri fiscali e previdenziali potrà essere rendicontata anche questa quota in aggiunta). Il contratto di collaborazione deve contenere l'indicazione dell'oggetto e della durata dell'incarico delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.

Per il personale (sia dipendente sia non dipendente) sono ammesse spese di missioni e trasferte esclusivamente se necessarie alle attività di progetto ed in esso esplicitamente preventivate e motivate. Si distinguono:

- a) Spese di viaggio (nei limiti e nel rispetto di quanto disposto per i dipendenti regionali non dirigenti):
  - ammissibili dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto aereo, ferroviario, di mezzo di trasporto pubblico, ricevuta taxi, noleggio mezzi di trasporto);
  - uso di mezzo proprio: ammesso dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione. Sono ammessi i pedaggi autostradali e le spese di parcheggio dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale e un'indennità chilometrica pari a 1/5 del prezzo della benzina, con riferimento al prezzo in vigore il 1° gennaio di ogni anno;
- b) Spese di vitto e alloggio (nei limiti e nel rispetto di quanto disposto per i dipendenti regionali non dirigenti)

Non sono ammessi costi di personale, riferiti a:

- titolari di imprese individuali;
- legali rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo;
- soci o componenti dell'organo di amministrazione, ovvero degli organi di governo, dei soggetti ammissibili ai benefici del contributo.

### **Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)**

Non è ammesso l'acquisto di materiale usato, non sono inoltre ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, che non aumentano di almeno il 25% la capacità di produzione, intesa come rendimento unitario e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

### **Beni di consumo e noleggi**

Si tratta di beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto. In questa voce ricadono materie prime, semilavorati, materiali da consumo specifico quali reagenti, strumentazioni, altri materiali, utilizzati per la realizzazione di test, prove, prototipi e/o impianti pilota e strettamente funzionali alle attività di progetto.

Limitatamente alla presente misura sono ammissibili le spese sostenute per il noleggio di impianti, macchinari ed attrezzature chiaramente finalizzate alla concretizzazione del progetto innovativo.

Per noleggi (di ogni singolo bene) di importo superiore a 5.000 €, IVA esclusa, al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici. I preventivi acquisiti devono essere allegati alla relazione tecnica.

### **IVA e altre imposte e tasse**

L'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/05, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR *"l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17/05/1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.* (G.U. L 168 dell' 1/05/2004, pag. 35 - "Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.")

In generale, quindi, il pagamento dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuto dal beneficiario finale; l'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile, anche nel caso che non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Al pari dell'IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se siano state sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale e che non siano in ogni caso recuperabili dallo stesso.

### **Leasing e acquisti a rate**

La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) e per acquisti a rate non è ammessa.

### **Spese generali**

L'art. 55, 1° comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, fa riferimento a "spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze.

Le spese generali, nel limite massimo del 10%, sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione.

Per questa misura non viene applicato il limite del 10% rispetto al totale dell'investimento.

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese per le attività obbligatorie di informazione e pubblicità di cui al punto n. 12 del presente bando, le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione), gli studi di fattibilità, l'acquisizione di diritti di brevetto e di licenze; sono altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie, il tutto direttamente attribuibile all'operazione oggetto di investimento.

### **Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione**

Il beneficiario, salvo casi di forza maggiore<sup>3</sup>, non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso. Ne consegue un periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene

<sup>3</sup> 18 v. art. 47 del reg. CE n. 1974/06

per almeno 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento presentata dall'azienda beneficiaria e valutata ricevibile dal Gal Far Maremma.

Nel caso di beni immobili, la garanzia del possesso per l'intero periodo di impegno deve essere dimostrata al momento della presentazione della domanda di pagamento. Le stesse conseguenze sono previste in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva (art.72 del Reg. (CE) n. 1698/05).

Quanto sopra non si applica prototipi realizzati con la presente misura.

La sostituzione esclusivamente in autofinanziamento di beni mobili oggetto di contributo con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli sostituiti può essere ammessa previa acquisizione del parere positivo del Gal Far Maremma, esclusivamente nei seguenti casi:

- modifiche normative e di standard produttivi pubblici e/o privati cui il beneficiario aderisce o adeguamenti per l'adesione a certificazioni ISO e/o EMAS che rendono necessaria la sostituzione;
- esigenze di tutela e/o miglioramento dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro o adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro;
- esigenza di sostituzione degli impianti, macchinari ed attrezzature non più efficienti sotto l'aspetto tecnico-economico con altri che consentano un miglioramento di processo e di prodotto nonché degli standard qualitativi riconosciuti a livello comunitario e nazionale;
- guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo;
- sostituzione di impianti e macchinari con altri che consentono un risparmio idrico o energetico di almeno il 10% dei consumi a livello del processo complessivo.

In ogni caso tutti gli impegni a carico del bene sostituito sono trasferiti al bene che sostituisce, per il rimanente periodo di impegno.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza del Gal Far Maremma, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione al Gal stesso. Non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di competenza del Gal Far Maremma, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso.

### **7.1 Ulteriori specifiche: Riferibilità temporale delle spese**

Le domande di pagamento devono pervenire al GAL Far Maremma entro il termine (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione) di 720 giorni dalla data della stipula della convenzione.

L'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili), e delle relative spese, per i soggetti privati decorre dalla data di ricezione della domanda di aiuto, eccezione fatta per le spese propedeutiche alla stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.), che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dalla ricezione della domanda.

Per i soggetti pubblici, sono ammissibili anche le attività e le relative spese effettuate nei 730 giorni precedenti quello di ricezione delle domande. Le spese sostenute prima della ricezione della domanda di aiuto sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui i lavori relativi non sono ancora conclusi.

### **7.2 Ulteriori limitazioni**

Non sono ammissibili a finanziamento i lavori in economia.

Non sono ammissibili la fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro ed investimenti in natura.

### **Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni**

In base all'art. 71, comma 3, del Reg. (CE) n. 1698/05, si ricorda che "non sono ammissibili a contributo del FEASR le seguenti categorie di spese:

a) IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi<sup>4</sup> di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del

<sup>4</sup> Il primo comma, paragrafo 5, articolo 4 della Sesta direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE prevede che:

"Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni."



Consiglio, del 17/05/1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;

b) interessi passivi;

La spesa per interessi passivi non è ammissibile, fatto salvo quanto riportato nel Reg. (CE) n. 1698/05, art. 71, paragrafo 5, dove viene indicato che il contributo del FEASR può essere concesso in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto.

Non sono altresì ammissibili le spese relative agli apporti lavorativi forniti da dipendenti delle imprese beneficiarie del contributo.

Inoltre, in base all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/06, non sono ammissibili gli:

c) investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso.

## **8. Localizzazione dell'investimento**

Il progetto, per la parte fisica, deve essere svolto sul territorio del Gruppo di azione locale FAR MAREMMA

### ***8.1 Ulteriori specifiche***

Comuni ricadenti nelle aree rurali C1, C2 e D (DGR 216/2008):

Castiglione della Pescaia, Orbetello, Scarlino, Monte Argentario (parzialmente eligibile), Arcidosso; Campagnatico; Capalbio; Castel del Piano; Castell'Azzara; Cinigiano; Civitella Paganico; Gavorrano; Isola del Giglio; Magliano in Toscana; Manciano; Massa Marittima; Monterotondo M.Mo; Montieri; Pitigliano; Roccalbegna; Roccastrada; Santa Fiora; Scansano; Seggiano; Semproniano; Sorano

### **Localizzazione degli investimenti materiali**

I beni materiali realizzati od acquisiti devono essere localizzati o riconducibili ad una specifica unità produttiva o unità locale a seconda del caso di specie o, nel caso di soggetto pubblico, al territorio di competenza dello stesso. Sono ammessi unicamente investimenti ricadenti nel territorio della Regione Toscana.

In tal senso, i beni immobili devono essere realizzati nell'ambito dell'unità produttiva o dell'unità locale o, nel caso di soggetto pubblico, del territorio di competenza dello stesso, cui si riferisce l'intervento.

Mentre le macchine o attrezzature, compresi i programmi informatici, devono essere, una volta acquistate, poste in opera nell'ambito dell'unità produttiva o dell'unità locale o, nel caso di soggetto pubblico, del territorio di competenza dello stesso cui si riferisce l'intervento oppure, in casi debitamente motivati, acquistate per finalità e necessità riconducibili alle stesse.

### **Localizzazione degli investimenti immateriali**

Sono ammissibili unicamente le spese relative ad investimenti realizzati nell'unità produttiva o nell'unità locale, a seconda del caso di specie, individuata nella domanda o, nel caso di soggetto pubblico, nel territorio di competenza dello stesso; oppure le spese per investimenti che recano un beneficio diretto e dimostrabile sui territori dove operano i beneficiari. In tal caso, le spese possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a territori esterni a quello individuato o di competenza del soggetto, secondo un metodo di ripartizione oggettivo per quota parte, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi.

Fanno eccezione gli investimenti immateriali sostenuti dai soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica nell'ambito della presente misura che possono non essere direttamente riconducibili ad una unità produttiva locale all'interno del territorio regionale.

### ***8.2 Ulteriori limitazioni ed esclusioni***

Nel caso in cui il progetto preveda investimenti materiali, questi saranno ammissibili esclusivamente se realizzati nelle unità locali, dei partecipanti, ricadenti nel territorio del GAL Far Maremma.

## **9. Impegni specifici collegati alla misura/sottomisura/azione**

### **Impegni relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e il pagamento**

A seguito della decisione di assegnazione di contributo, il beneficiario finale ed il rappresentante legale del GAL devono sottoscrivere una convenzione con la quale:

a) il beneficiario finale si impegna a:

- 1) realizzare quanto ammesso a contributo in modo assolutamente conforme al progetto approvato, accettando e rispettando le prescrizioni e la tempistica fornite dal GAL Far Maremma, salvo cause di forza maggiore determinate e valutate dal GAL stesso;
- 2) comunicare al GAL Far Maremma le date di inizio e termine dei lavori oggetto di contributo;
- 3) relazionare al GAL Far Maremma sull'andamento del progetto almeno ogni quattro mesi (30/04- 31/08- 31/12) a decorrere dalla data di stipula della convenzione, indicando l'avanzamento procedurale, le spese sostenute, nonché tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica predisposta dall'OPR Artea ed eventuali ulteriori dati e informazioni richiesti dall'Autorità di gestione al fine di redigere successivi documenti di monitoraggio e valutazione;
- 4) rendicontare dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla chiusura del progetto e alla relativa definizione del contributo da erogare;
- 5) presentare domanda di pagamento entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori ed entro i termini stabiliti dal GAL Far Maremma;
- 6) comunicare al GAL Far Maremma ogni variazione o modifica della propria struttura societaria od organizzativa;
- 7) fornire ad ARTEA OPR un'idonea garanzia fideiussoria (se soggetto privato) o copia dell'atto di un organo dell'Ente richiedente (nel caso di ente pubblico) pari al 110% dell'importo degli anticipi eventualmente richiesti, secondo lo schema predisposto da ARTEA;
- 8) eseguire scrupolosamente, per qualsiasi tipo di investimento, le azioni informative e pubblicitarie in merito al sostegno ricevuto dai fondi comunitari, con le modalità previste al punto n. 12 del presente bando.
- 9) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
- 10) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale del GAL Far Maremma e degli altri soggetti competenti;
- 11) restituire ad ARTEA OPR, su comunicazione del GAL Far Maremma ovvero della Regione Toscana, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- 12) conservare, secondo le modalità prescritte dal GAL Far Maremma e per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento finale dei lavori, tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- 13) non cedere a terzi tramite transazioni a fini commerciali o distogliere dalla destinazione prevista nel progetto approvato le opere realizzate o le attrezzature acquistate per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data della domanda di pagamento;
- 14) sottoscrivere, contestualmente alla stipula della convenzione con il GAL Far Maremma, un atto unilaterale di impegno nei confronti della Regione Toscana relativo agli obblighi sopra elencati nella forma stabilita dagli uffici regionali.

b) il GAL Far Maremma si impegna a:

1. supportare, nell'ambito delle proprie competenze, il beneficiario finale nelle procedure finalizzate all'ottenimento del contributo dall'inizio, lavori alla determinazione del saldo;
2. predisporre la liquidazione dei finanziamenti concessi secondo le modalità previste dal presente atto e dalle successive disposizioni di ARTEA;
3. comunicare al beneficiario finale tutte le informazioni relative alle procedure attivate in suo favore ovvero a suo carico.

Relativamente agli adempimenti stabiliti ai punti da 10) e 13), nella fase successiva all'accertamento finale, spetta ad ARTEA OPR nell'ambito dei controlli di secondo livello ed ex post l'onere di vigilare sul rispetto da parte dell'obligato, essendosi di fatto già conclusi i rapporti tra il beneficiario finale ed il GAL. Il rispetto di tali obblighi in questo caso è verificato nell'ambito dei controlli di secondo livello ed ex post effettuati ai sensi

del Reg. (CE) n. 1975/06.

In ogni caso, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- lo scioglimento del GAL;
- la sospensione dell'attività dello stesso per disposizione della Giunta regionale;
- la revoca del riconoscimento da parte regionale del GAL;

il rispetto degli impegni stabiliti al punto b. nonché l'onere di verifica del corretto adempimento degli obblighi di cui al punto a. da parte del beneficiario finale, ricadono interamente sulla Regione Toscana ovvero sul soggetto terzo da questa eventualmente incaricato.

Qualora sia riscontrato il mancato rispetto degli impegni sopra elencati da parte del beneficiario finale, il GAL - ovvero la Regione Toscana a seconda del caso di specie - valutata l'entità dell'inadempienza, deve revocare i contributi concessi e richiedere agli interessati la restituzione ad ARTEA OPR delle somme eventualmente già ricevute entro un termine massimo di trenta giorni dal ricevimento dell'ingiunzione. Nel caso che i beneficiari non aderiscano a tale richiesta entro i termini stabiliti e comunicati all'OPR, l'Organismo pagatore procede al recupero coattivo delle somme dovute tramite escussione della garanzia fideiussoria ovvero, in sua assenza, secondo le proprie procedure formalizzate e adottate con decreto del Direttore di ARTEA.

### **Obblighi successivi al pagamento**

I risultati dei progetti finanziati sono pubblici e non di utilizzo esclusivo (non brevettabili). La loro divulgazione sarà curata, oltre che dai beneficiari quale impegno per il contributo percepito, anche dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel settore Agricolo Forestale (ARSIA).

### **Accertamento finale degli investimenti effettuati**

L'accertamento finale delle opere realizzate o acquistate e delle relative spese è effettuato dal GAL, secondo quanto previsto dall'art. 33.1 del reg. (CE) n. 1975/06.

Nei 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda di pagamento, il GAL deve effettuare l'accertamento:

- verificando la corrispondenza al progetto approvato di quanto realizzato e delle spese sostenute nonché la funzionalità dell'intervento stesso e la presenza delle necessarie autorizzazioni previste dalle norme vigenti;
- verificando la presenza delle fatture e dei giustificativi di pagamento che attestano che le spese sono state effettivamente sostenute, anche tramite visita in sito;
- annullando gli originali di tali fatture;
- verificando il rispetto degli obblighi di pubblicità previsti nel paragrafo n. 12 del bando.

In base alle risultanze dell'accertamento il GAL determina gli importi riconosciuti ammissibili a contributo e l'ammontare degli importi da liquidare al beneficiario.

#### **9.1 Ulteriori specifiche**

La selezione delle domande avviene mediante l'esame e la valutazione dei progetti di cooperazione presentati dai soggetti capofila degli accordi di cooperazione; a seguito della avvenuta individuazione dei progetti finanziabili, gli aderenti ai relativi accordi di cooperazione devono presentare una specifica domanda di aiuto relativa al progetto di dettaglio che si impegnano a realizzare per contribuire al progetto complessivo di cooperazione.

Alla conclusione del progetto di cooperazione, il capofila dell'accordo deve presentare una relazione finale su quanto realizzato e sui risultati del progetto. Il saldo dei contributi a tutti i beneficiari è erogato esclusivamente a seguito dell'esito positivo dell'esame della relazione da parte del GAL Far Maremma.

## **10. Dotazione finanziaria del bando, tassi, minimali e massimali di contribuzione**

### **10.1 Dotazione finanziaria del bando**

Entità totale di contributi disponibili: **Euro 280.270,33**

### **10.2 Tassi di contribuzione**

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto pari al 70% del costo per totale ammissibile, elevato al 100% se i beneficiari sono soggetti pubblici ed Enti pubblici di ricerca e sperimentazione.

### **10.3 Minimali e massimali di contribuzione**

Il contributo massimo concedibile è pari a € 180.000,00 euro per progetto di cooperazione; la ripartizione sui singoli progetti di dettaglio del partenariato è libera; ogni soggetto partecipante (partner effettivi e non associati) dovrà gestire una attribuzione finanziaria minima di 10.000,00 euro, attribuita in sede di piano finanziario del progetto complessivo e confermata in sede di rendicontazione finale del progetto.

L'importo minimo del contributo concedibile non può essere inferiore a 20.000,00 euro per progetto di cooperazione.

Per i progetti di cooperazione relativi a prodotti finali non agricoli, si applica il massimale previsto dalla deroga 'de minimis' ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/06 secondo il quale l'importo massimo del contributo erogabile non può superare i 200.000,00 euro in tre anni; il calcolo del massimale ai fini dell'applicazione della deroga 'de minimis' è da effettuarsi a livello di ogni singolo beneficiario cui può essere applicata tale deroga.

## **11. Criteri di selezione**

### **11.1 Articolazione dei criteri di selezione**

#### **I. Valutazione tecnica**

La commissione di esperti valutatori esamina tecnicamente i progetti sulla base dei seguenti criteri:

<b>a. Livello di innovazione e validità scientifica</b>	
a.1 Livello di innovazione del progetto rispetto allo stato attuale	Massimo punti <b>14</b>
a.2 Livello scientifico della proposta	Massimo punti <b>10</b>
<b>b. Obiettivi e risultati attesi</b>	
b.1 Chiarezza degli obiettivi	Massimo punti <b>14</b>
b.2 Ricadute economiche del progetto	Massimo punti <b>8</b>
b.3 Ricadute ambientali del progetto	Massimo punti <b>8</b>
b.4 Ricadute territoriali del progetto	Massimo punti <b>8</b>
<b>c. Adeguatezza metodologica</b>	
c.1 Attività di: test, prove, collaudo e/o prototipi	Massimo punti <b>8</b>
c.2 Divulgazione dei risultati e attività di disseminazione	Massimo punti <b>5</b>
<b>d. Management e partnership</b>	
d.1 Qualità del management	Massimo punti <b>5</b>
d.2 Qualità del partenariato imprenditoriale	Massimo punti <b>5</b>
d.3 Qualità del partenariato scientifico	Massimo punti <b>5</b>
<b>e. Aspetti finanziari</b>	
e.1 Congruità dei costi previsti	Massimo punti <b>10</b>

Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100; non risultano idonei e pertanto non possono essere inseriti in graduatoria i progetti che non abbiano ottenuto un punteggio minimo di almeno 60/100.

Esclusivamente per i progetti risultati idonei alla prima fase, al punteggio ottenuto nella valutazione tecnica si sommano gli eventuali punteggi derivanti dagli elementi di priorità di cui alla tabella seguente:

## II. Coinvolgimento produzione primaria

<b>a. Spese sostenute dai soggetti operanti nella produzione primaria</b>	
a.1 Oltre il 50%	Punti 50
a.2 dal 40 al 50%	Punti 30
a.3 dal 30 al 40%	Punti 10
a.4 dal 20 al 30%	Punti 5

I punteggi di cui sopra non sono tra loro cumulabili.

### In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- minor importo di contributo previsto;
- a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

## 12. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

In base all'art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/06 e in particolare all'allegato VI considerata l'importanza che assume nel metodo Leader la divulgazione e la pubblicità degli investimenti realizzati, i beneficiari dei progetti presentati e finanziati con il presente bando, secondo le indicazioni fornite dal Gal al momento della stipula della convenzione fra Gal e beneficiario, dovranno:

- affiggere una targa informativa nei locali in cui i beni sono ubicati e adesivi ben visibile sui beni mobili,
- affiggere un cartello nei luoghi in cui sono realizzati investimenti strutturali e/o una targa sull'immobile oggetto dell'investimento;
- riportare i loghi previsti nel Reg. 1698/2005 anche per le realizzazioni immateriali (es. ricerche di mercato, brevetti, studi, consulenze etc).

Tali affissioni dovranno essere effettuate secondo le direttive generali stabilite dalla Regione, da cui emerge chiaramente il ruolo della Comunità europea nel sostegno alle operazioni finanziate. Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità almeno per un periodo di cinque anni successivi alla domanda di pagamento.

In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell'assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato VI, punti 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/06; le spese relative sono elegibili a cofinanziamento nella misura, stabilita per le spese generali dell'operazione considerata, in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata.

### 13. Procedure amministrative

#### Procedure per la gestione dei progetti e delle domande

Il presente bando con i suoi allegati è reperibile sul sito internet del Gal Far Maremma all'indirizzo [www.farmaremma.it](http://www.farmaremma.it) sezione Leader 2007/2013 – Bandi -.

La domanda deve essere redatta utilizzando la modulistica (Formulario) reperibile sul sito internet del GAL Far Maremma all'indirizzo sopraindicato, e dovrà pervenire entro 60 giorni a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURT, alla sede amministrativa del GAL, come segue:

Gal Far Maremma srl, Via Grossetana 43/P – 58036 Sticciano Scalo, Roccastrada GR -.

Sulla busta contenente la documentazione dovrà essere riportata la dicitura " **Asse 4 Metodo Leader – PSR 2007- 2013 - Misura 124**".

La domanda dovrà essere inviata tramite Raccomandata A.R., non sono ammissibili altre forme di spedizione (es. fax, e-mail anche con posta certificata etc.), farà fede il timbro postale. Qualora la data di scadenza per la presentazione della domanda sia festiva il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il soggetto capofila dell'ATI o dell'accordo di cooperazione, o il legale rappresentante nel caso di nuovo soggetto giuridico-societario deve presentare il progetto complessivo delle attività da svolgere in cooperazione, secondo la modulistica espressamente prevista dal bando.

La valutazione tecnica dei progetti spetta alla Commissione di Esperti Valutatori la cui nomina e conduzione è di competenza del GAL FAR Maremma.

Entro i termini previsti dal bando, i capofila dei partenariati (ATI o soggetti che hanno sottoscritto un accordo di cooperazione) o i nuovi soggetti giuridico-societari, presentano i progetti in forma cartacea ed elettronica (CD Rom) al soggetto competente, ovvero al GAL Far Maremma, che ne esamina la ricevibilità. A tal fine il progetto deve contenere tutti gli elementi necessari alla sua valutazione tecnica e all'attribuzione di un punteggio ai fini della selezione, secondo il form allegato al bando.

I progetti ritenuti ricevibili sono presi in carico dal GAL, che li affida alla valutazione di una Commissione di Esperti Valutatori (di cui potranno far parte anche gli esperti iscritti all'Albo Valutatori dell'Arsia). Al termine della valutazione, la Commissione redige una graduatoria di domande ammissibili ed un elenco di quelle non ammissibili da un punto di vista tecnico. Il GAL, su tale base individua i progetti finanziabili con le risorse disponibili.

Nel caso di progetti parzialmente finanziabili è data facoltà di scelta al proponente se accettare o meno il contributo disponibile, fermo restando che eventuali economie che si dovessero verificare dovranno essere utilizzate prioritariamente per coprire la quota di contributo riconosciuta ma non coperta per carenza di risorse. Il proponente può chiedere di ridurre il progetto in alcune sue parti se ciò non invalida la finanziabilità dell'intervento; la proposta deve essere approvata dalla Commissione di Esperti Valutatori.

Al termine del processo valutativo, il Gal approva con idoneo atto la graduatoria che contiene:

- i progetti finanziabili
- eventuali progetti parzialmente finanziabili
- progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse.

Il GAL provvederà ad effettuare una adeguata pubblicità a tale atto in analogia con quanto previsto nel DAR DGR 463/2010 e ss.mm.ii.

I progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse permangono in graduatoria fino all'approvazione di una nuova graduatoria. Tali progetti possono essere finanziati in questo arco di tempo in caso di nuove disponibilità finanziarie per rinuncia da parte dei soggetti ammessi o per altri motivi, se i tempi previsti dal bando per la realizzazione dei progetti lo consentono.

A seguito dell'avvenuta individuazione dei progetti finanziabili, il GAL Far Maremma invia al capofila un invito a presentare sul sistema ARTEA, per ogni singolo soggetto aderente all'accordo o all'ATI una specifica "domanda di aiuto" relativa al progetto di dettaglio che si impegnano a realizzare per contribuire al progetto complessivo di cooperazione. Per questo è necessario che ogni singolo componente dell'ATI o firmatario dell'accordo sia presente nell'anagrafe ARTEA. Tali domande contengono gli elementi necessari alla valutazione dell'ammissibilità amministrativa del soggetto e delle spese preventivate: si compongono della domanda di aiuto sul sistema ARTEA comprendente la documentazione di corredo. Tali domande devono essere esattamente riconducibili al progetto presentato dal partenariato.

L'istruttoria delle domande di aiuto è effettuata esclusivamente dal GAL.

L'istruttoria delle domande di aiuto riguarda l'ammissibilità del singolo soggetto e la congruità e l'ammissibilità formale delle spese (l'ammissibilità sostanziale delle spese è già stata valutata dalla Commissione). Una volta disponibili tutti gli esiti delle istruttorie il GAL Far Maremma procede alla stipula della convenzione con i beneficiari.

Eventuali varianti al progetto complessivo (e quindi agli interventi che i singoli soggetti devono portare a termine) saranno oggetto di specifica valutazione da parte del GAL Far Maremma al fine di accertare che non venga alterata la finalità del progetto e che ne venga mantenuta la fattibilità e la validità. Nel caso in cui dette varianti riguardino attività e spese indicate come essenziali nel progetto, il GAL può acquisire il parere dei valutatori esterni e ove possibile degli stessi membri della Commissione di valutazione.

Al termine del progetto, il soggetto capofila del partenariato invia al GAL Far Maremma la relazione conclusiva in cui si illustrano i lavori eseguiti ed i risultati ottenuti; la verifica sul raggiungimento effettivo dei risultati del progetto spetterà alla Commissione di Esperti Valutatori che effettua anche i sopralluoghi necessari alla valutazione in loco del progetto. Una volta ottenuto il nulla osta della Commissione, i singoli titolari delle domande di aiuto collegate al progetto presentano una domanda di pagamento sul sistema informatico ARTEA per la parte singolarmente eseguita ed il GAL procede all'accertamento finale dell'esecuzione fisica e finanziaria del progetto.

A consuntivo, le tipologie di investimento indicate come essenziali in linea generale devono essere state completamente e correttamente realizzate (fatte salve eventuali varianti concesse in corso d'opera), pena la revoca totale dei finanziamenti concessi, mentre le tipologie di investimento indicate come accessorie possono essere modificate o non realizzate entro un margine del 20% del totale degli investimenti previsti nel progetto per tali tipologie e come tali ammessi a contributo. Qualora per un progetto non siano state realizzate parti indicate come essenziali, il GAL, acquisisce il parere dei valutatori esterni e ove possibile degli stessi membri della Commissione di valutazione, relativo alla valutazione del grado di raggiungimento dei risultati previsti nel progetto. Il GAL, può altresì richiedere la realizzazione di ulteriori interventi se a seguito del parere di cui sopra siano ritenuti essenziali per il raggiungimento dei risultati.

La sorveglianza dell'intero procedimento è di competenza del GAL FAR Maremma.

### **Presentazione della domanda di aiuto per i singoli partner di progetto**

Le modalità di sottoscrizione delle domande sono le seguenti:

- a) domanda sottoscritta direttamente nel sistema informatico ARTEA mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA n. 191 del 1 dicembre 2008 e s.m.i., con firma elettronica qualificata o firma digitale, purché il certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Servizi (smart card rilasciata da Certificatore riconosciuto) o Carta d'Identità Elettronica, o mediante rilascio di utenza e password (da parte di ARTEA o dei CAA). Le imprese che utilizzano la modalità di sottoscrizione telematica sono registrate nell'Anagrafe regionale con la qualifica di "Azienda digitale" e sono tenute all'utilizzo esclusivo di tali modalità di sottoscrizione. Tali imprese non potranno presentare domande di aiuto e pagamento sottoscritte con firma autografa;
- b) domanda sottoscritta in modalità autografa, per le imprese non munite di possibilità di sottoscrizione telematica, in tal caso la firma deve essere posta esclusivamente nell'apposito modulo proposto dal sistema informatico ARTEA.

Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:

- nel caso di domanda sottoscritta nel sistema ARTEA, la domanda si considera presentata alla data dell'avvenuta ricezione nel sistema stesso.
- nel caso di domanda sottoscritta in modalità autografa, la stessa deve essere presentata ad uno dei seguenti sportelli:

- CAA convenzionato: di norma quello delegato dall'azienda alla tenuta del Fascicolo aziendale;
- ARTEA.

Allo sportello la domanda può pervenire:

- a mezzo posta, in tal caso deve essere sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000;
- tramite consegna a mano, in tal caso deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000.

Sulla domanda sottoscritta con firma autografa lo sportello appone il timbro di ricezione con la data, ed esegue la registrazione della stessa nel sistema informatico entro 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo di presentazione.

In entrambi i casi la protocollazione avviene in via automatica, sul sistema informatico di ARTEA, successivamente alla registrazione della data di ricezione.

### **Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale**

Ai sensi della L.R. n. 45/07 ("Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola"), i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Per poter presentare domanda di aiuto, oltre ai documenti previsti per la costituzione del fascicolo aziendale, deve essere inserito direttamente on line nel sistema informativo di ARTEA, il piano revisionale degli investimenti compilando lo specifico modulo "scheda progetto".

### **Presa d'atto della graduatoria preliminare**

Il GAL Far Maremma prende atto con proprio provvedimento della graduatoria preliminare elaborata dalla Commissione di Esperti Valutatori, nella quale sono individuati i progetti finanziabili, finanziabili parzialmente, non finanziabili per carenza di risorse e progetti non ammissibili. L'individuazione delle domande finanziabili non costituisce in nessun modo diritto al finanziamento delle stesse, dato che su di esse devono ancora espletarsi tutte le verifiche richieste dal procedimento per la concessione del sostegno come indicato nel DAR (DGR 463/2010 e ss.mm.ii).

### **Emissione degli atti di assegnazione dei contributi o stipula della convenzione**

A seguito dell'istruttoria della documentazione presentata sulle domande risultate finanziabili in prima istanza in base alla graduatoria preliminare, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione integrale a completamento della domanda, il Gal Far Maremma provvede a:

- a) individuare le domande ammesse a contributo in base alle risorse disponibili;
- b) stipulare la convenzione con il beneficiario, secondo quanto previsto nel DAR (DGR 463/2010 e ss.mm.ii).

### **Altre fasi del procedimento**

#### **Anticipo**

Con la domanda di aiuto è possibile richiedere contestualmente l'anticipo di una parte del contributo ammesso; l'anticipo può essere richiesto anche successivamente, con apposita richiesta in carta libera al Gal Far Maremma, entro e non oltre sei mesi prima del termine del progetto. L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

A titolo di anticipo, può essere riconosciuta una somma non superiore al 20% del contributo assegnato. Per gli investimenti per i quali l'atto di assegnazione è stato adottato entro il 2010, l'importo degli anticipi è aumentato al 50% del contributo assegnato.

Nel caso in cui la domanda risulti ammessa a finanziamento, su richiesta del Gal il beneficiario che ha richiesto o richiede l'anticipo deve presentare:

- copia di una garanzia fideiussoria (l'originale deve essere inviato ad ARTEA) della durata minima pari al periodo previsto di esecuzione degli investimenti, maggiorata di sei mesi, rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore), pari al 110% dell'importo richiesto, redatta conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA.

- una dichiarazione a firma del richiedente e del direttore dei lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Se il beneficiario è una amministrazione pubblica, in sostituzione della garanzia fidejussoria, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione di una somma pari al 110% delle somme richieste a titolo di anticipo, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti.

### **Istruttoria della richiesta di anticipo**

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo, il Gal acquisisce e verifica la dichiarazione di inizio lavori e la garanzia fidejussoria/atto di garanzia, in merito alla:

- conformità della garanzia fidejussoria o dell'Atto di garanzia dell'Ente pubblico;
- scadenza della garanzia fidejussoria/atto di garanzia; la garanzia deve avere una durata minima pari al periodo di realizzazione dell'opera, maggiorata di sei mesi;
- importo per cui è stata richiesta la garanzia fidejussoria/atto di garanzia, che deve corrispondere al 110% dell'anticipazione richiesta.

Il Gal sottoscrive con firma digitale o qualificata (D. Lgs 82/2005 art. 20 e 21) l'elenco di liquidazione degli anticipi.

Per le sole richieste con esito negativo si provvede alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata.

ARTEA OPR si accerta dell'idoneità dell'Istituto emittente della garanzia fidejussoria, in quanto ricompreso nell'elenco degli istituti abilitati al rilascio di garanzia.

### **Variante in corso d'opera**

I progetti approvati ed ammessi a contributo devono essere realizzati conformemente a quanto approvato, pena la decadenza della domanda e la revoca dei contributi assegnati, fatte salve le varianti approvate o gli adattamenti tecnici non rilevanti.

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche alle finalità ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare: cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali o della tipologia degli investimenti già ammessi a contributo.

Non sono considerate varianti al progetto originario adattamenti tecnici contenuti di importo non superiore al 25% del totale della spesa ammessa per singola macrotipologia di investimento (es. macchinari, fabbricati, miglioramenti fondiari, investimenti immateriali) e comunque non superiore al 25% della spesa totale ammessa, fermo restando il contributo concesso in sede di istruttoria; tali modifiche possono essere eseguite senza autorizzazione ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento finale al Gal, che dovrà valutarne l'ammissibilità.

Le eventuali varianti alle caratteristiche dei progetti ammessi a contributo sono ammissibili se non comportano una riduzione del punteggio tale da non rendere più finanziabile la domanda di aiuto e non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento. Le varianti in corso d'opera devono essere preventivamente autorizzate prima della loro realizzazione; se comportano una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione, se comportano invece un aumento della spesa, la maggiore spesa resta totalmente a carico del beneficiario; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento finale.

### **Richiesta di variante**

La richiesta di variante in corso d'opera deve essere presentata al Gal prima delle esecuzione degli investimenti relativi ed entro il 60° giorno precedente alla scadenza prevista nell'atto di assegnazione o nella convenzione per la presentazione della domanda di pagamento. Il termine è perentorio per l'ammissibilità delle varianti.

### **Istruttoria della richiesta di variante**

L'istruttoria della richiesta di variante consiste nella verifica degli elementi sopra elencati; nel caso di esito positivo, il Gal per l'istruttoria provvede:

- 1) a registrare nel sistema ARTEA le verifiche effettuate, rideterminando l'elenco delle spese complessive del progetto, nonché l'importo del contributo;
- 2) ad adottare un provvedimento, relativo agli esiti dell'istruttoria, che modifica l'atto di assegnazione precedente o della convenzione stipulata;
- 3) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta.

Nel caso di varianti che comportino un aumento del costo dell'investimento, il beneficiario deve impegnarsi alla completa realizzazione del progetto, fermo restando l'importo del contributo già assegnato. Nel caso di varianti che comportino una diminuzione del costo dell'investimento, l'importo del contributo assegnato viene ridotto, nel rispetto delle percentuali di cofinanziamento previste dalla misura/sottomisura/azione.

Le varianti che, pur risultando non ammissibili, vengono realizzate comunque comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

### **Proroga dei termini**

In casi eccezionali è possibile concedere una proroga del termine previsto nell'atto di assegnazione o nella convenzione per la presentazione della domanda di pagamento; tale proroga non può andare oltre il 25% del numero di giorni totali previsti nella convenzione per l'esecuzione dei lavori, e comunque non oltre 90 giorni, e viene concessa a modifica della convenzione con il GAL.

La concessione della proroga è subordinata:

- alla verifica dei gravi motivi di forza maggiore, indipendenti dalla volontà e dalle azioni del beneficiario, che determinano la richiesta;
- alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori e dei relativi pagamenti;
- alla verifica e all'aggiornamento, nel caso in cui sia già stato erogato un anticipo, della scadenza della garanzia fidejussoria/atto di garanzia;
- al rispetto dei termini massimi per le liquidazioni, previsti dalla normativa in vigore.

Quanto sopra non si applica nel caso che i beneficiari siano Province, Comunità Montane e Unioni di Comuni, per progetti attivati in base a direttive regionali, e a tutti i progetti di competenza delle Agenzie regionali e degli uffici della Regione Toscana. In tali casi, i termini e le modalità di concessione della proroga sono stabiliti con gli atti che definiscono le direttive per l'applicazione delle misure interessate.

### **Richiesta di proroga**

Le richieste di proroga del termine di presentazione della domanda di pagamento devono pervenire al Gal entro il 30° giorno precedente la data ultima per la presentazione della domanda di pagamento previsto nell'atto di assegnazione o nella convenzione, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Alla richiesta di proroga, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di riferimento, devono essere allegati:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta, che illustri le cause di forza maggiore del dilazionarsi dei lavori e delle spese;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga;
- nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto l'anticipo, l'impegno alla completa conclusione dei lavori e alla rendicontazione delle relative spese entro la nuova scadenza e impegno a prorogare la polizza fidejussoria/atto di garanzia per assicurare il periodo di copertura in caso di accoglimento della richiesta.

### **Istruttoria della richiesta di proroga**

Il Gal Far Maremma:

- 1) per le richieste accolte prende atto delle motivazioni della richiesta di proroga e determina la nuova scadenza per la conclusione del progetto, tramite modifica dell'atto di assegnazione o modifica della convenzione e registrazione sul sistema ARTEA;
- 2) per le richieste non accettate, riconferma il termine previsto, qualora il progetto risulti comunque terminabile entro quella data, o comunica con lettera raccomandata al beneficiario l'intenzione di procedere

alla revoca del contributo, consentendogli di presentare, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, eventuali osservazioni in merito.

### **Domande parzialmente finanziabili**

Qualora le risorse disponibili non siano in grado di coprire per intero l'importo ammissibile per l'ultima domanda collocata utilmente in graduatoria, ma superino il minimale previsto dalla misura, tale domanda può essere finanziata parzialmente in base alle risorse disponibili. L'eventuale finanziamento deve comunque essere subordinato ad esplicito assenso del soggetto stesso, sotto forma di dichiarazione. La quota mancante potrà essere coperta attraverso ulteriori assegnazioni qualora si rendano disponibili risorse aggiuntive nel periodo di validità della graduatoria definitiva. Fanno eccezione le misure che prevedono impegni pluriennali per le quali, in caso di domanda finanziabile solo parzialmente, la quota mancante potrà essere coperta, attraverso risorse aggiuntive rese disponibili nel periodo di impegno, provenienti da economie, rinunce, revoche o ulteriori disponibilità; l'incremento dell'assegnazione decorre dall'anno in cui si rendono disponibili le eventuali risorse aggiuntive. L'assegnazione anche parziale del sostegno è comunque subordinata alla realizzazione completa dell'investimento previsto o al rispetto degli impegni su tutta la superficie o per tutti i capi ammissibili all'aiuto, fatta salva la possibilità per il richiedente di ridurre gli investimenti previsti, nel rispetto di tutte le condizioni di accesso e di priorità previste per la misura. Per le misure di sostegno agli investimenti, il mancato assenso al parziale finanziamento da parte del soggetto richiedente non è considerato rinuncia al finanziamento per cui la domanda mantiene il diritto al finanziamento totale, in caso di disponibilità di nuove risorse, o all'inserimento automatico nelle graduatorie successive.

### **Comunicazioni relative alla cessazione di attività o alla cessazione della conduzione dell'impresa**

Qualora per cause di forza maggiore (v. art. 47 del Reg. CE n. 1974/06) si trovi nella necessità di cessare l'attività e/o cedere l'unità tecnico economica nel caso di impresa agricola (UTE), ovvero unità produttiva o unità locale, e quindi di recedere dagli impegni assunti in corso di realizzazione delle opere o successivamente al percepimento dei contributi, il beneficiario deve darne tempestivamente comunicazione per iscritto al Gal, almeno 30 giorni lavorativi prima della cessazione o della cessione; se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine, il beneficiario decade dal beneficio ma non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine, il beneficiario decade dal beneficio e deve restituire quanto ricevuto sia a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori che di saldo e può incorrere inoltre in sanzioni eventualmente previste dalla normativa vigente per la rinuncia e per il ritardo della comunicazione.

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero di riferimento della domanda presentata, occorre allegare la documentazione probante relativa alla causa di forza maggiore.

### **Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione**

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto devono essere presentate su carta libera al Gal. Ai fini della ricevibilità delle altre richieste e/o comunicazioni di integrazione e/o variazione fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti presso ciascun Gal. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

### **Domanda di pagamento**

La domanda di pagamento, da presentarsi esclusivamente sul sistema ARTEA, contiene la richiesta di erogazione del pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto; il pagamento può essere a titolo di stato di avanzamento o a titolo di saldo.

Lo stato di avanzamento, per una somma non inferiore al 40% del contributo concesso e fino ad un massimo del 70%, è richiedibile una sola volta, dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 110% dell'importo richiesto, esclusivamente per convenzioni con scadenza per la

presentazione della domanda di pagamento superiore a 240 giorni e per importi di contributo assegnato superiori a 50.000 €.

Nel caso in cui il beneficiario sia una amministrazione pubblica, in sostituzione della garanzia fidejussoria di cui al punto precedente, deve produrre una propria deliberazione con la quale si impegna alla restituzione di una somma pari al 110% di quella ricevuta a titolo di stato di avanzamento, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi del progetto non vengano raggiunti.

Le richieste di liquidazione per stato di avanzamento devono essere presentate al Gal entro il 60° giorno precedente il termine indicato nell'atto di assegnazione o nella convenzione per la presentazione della domanda di pagamento.

Le domande di pagamento del saldo devono pervenire in forma completa, allegati compresi, al Gal entro il termine stabilito dallo stesso nell'atto di assegnazione o nella convenzione (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione nel sistema ARTEA) o nell'eventuale atto di proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento.

La presentazione della domanda di saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno di calendario di ritardo dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile (in analogia con quanto previsto dal Reg. CE n. 796/04, art. 21); un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 25 giorni dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto di assegnazione.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti. Gli unici documenti che possono essere presentati su cartaceo sono quelli non ammissibili su supporto informatico. Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento e corredate dei giustificativi. Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi alla data di ricezione nel sistema ARTEA della domanda di pagamento; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali stessi entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi. Di seguito viene elencata la documentazione minima necessaria per la domanda di pagamento, da prodursi al Gal contestualmente alla domanda mediante inserimento nel sistema ARTEA:

- 1) ove necessario, computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo, o tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori e comprensivo della contabilità degli eventuali beni e servizi forniti direttamente dal richiedente o dai suoi coadiuvanti; il documento deve contenere una relazione consuntiva che evidenzi le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale, con l'indicazione della data di inizio e fine dei lavori, nonché, nel caso di fornitura diretta di beni e servizi, delle modalità con cui gli stessi sono stati eseguiti, specificando i mezzi tecnici impiegati, il materiale autoprodotta ed il personale idoneo utilizzato per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro;
- 2) ove necessario, copia della dichiarazione di regolare esecuzione delle opere strutturali a firma del direttore lavori, così come presentata al Comune;
- 3) ove necessario, documentazione fotografica post realizzazione del progetto, tale da permettere la valutazione dell'intervento realizzato;
- 4) per le opere/interventi che lo richiedono:
  - certificazione di agibilità ovvero dichiarazione in merito del direttore dei lavori;
  - certificazione di conformità dell'impiantistica elettrica (se non compreso nel certificato di agibilità);
  - certificazione di conformità dell'impiantistica idrotermosanitaria (se non compreso nel certificato di agibilità);
- 5) copia di eventuali contratti di appalto dei lavori con relativo elenco prezzi;
- 6) copia delle fatture relative ai lavori, acquisti e servizi inerenti il progetto, corredate dai relativi documenti di pagamento (comprese le note per le prestazioni professionali relative agli investimenti effettuati con il progetto e i mandati di pagamento riferiti alle fatture pagate);
- 7) copia delle certificazioni attestanti che le macchine, le attrezzature, gli impianti produttivi e idrotermosanitari rispondono alle norme CE;

- 8) eventuale dichiarazione in merito alla impossibilità di recuperare l’IVA;
- 9) dichiarazione, che per ciascuna fattura o altro documento contabile avente forza probante equivalente, relativa ad acquisti di materiali o servizi il beneficiario non ha ricevuto note di credito salvo quelle ivi indicate;

Per gli Enti Pubblici, oltre ai documenti sopra riportati deve essere presentato anche:

- certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso dal D.L. e confermato dal Responsabile del Procedimento.;

- relazione sul progetto realizzato, a firma congiunta del direttore dei lavori e del responsabile dei lavori, che evidenzia le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale approvato e che attesti la regolare esecuzione dei lavori, la data di inizio e di fine dei lavori/investimenti (per fine dei lavori/investimenti si intende la data di chiusura dei lavori e dei pagamenti), la data dell’ultimo sopralluogo del direttore dei lavori.

Quanto sopra vale sia per la richiesta di saldo che, ove pertinente, per quella di stato di avanzamento.

In caso di richiesta di saldo, deve essere prodotta anche, ove pertinente, una relazione finale, redatta da tecnico abilitato, sul conseguimento degli obiettivi di miglioramento del rendimento globale dell’azienda, conforme a quanto prospettato nella domanda di aiuto.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui il Gal ne riscontri la necessità.

Nel caso in cui la documentazione di corredo alla domanda di pagamento inviata al soggetto competente non sia completa, quest’ultimo invia una richiesta di integrazione della domanda. Entro il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta del soggetto competente (fa fede la data attestata nella ricevuta di ritorno), il beneficiario è tenuto a presentare le integrazioni richieste al fine di completare la domanda di pagamento, pena la decadenza della domanda e la revoca del contributo concesso.

### **Istruttoria della domanda di pagamento**

La presentazione della domanda di pagamento attiva la fase di accertamento finale o di accertamento dello stato di avanzamento dei lavori sulla esecuzione dell’operazione oggetto del contributo. In fase di accertamento di domanda di saldo deve essere effettuata, oltre alla verifica della documentazione prodotta, almeno una visita sul luogo, per la verifica delle realizzazioni e degli acquisti previsti nella domanda di aiuto e confermati dall’atto di assegnazione o nella convenzione; la visita deve essere effettuata per ogni domanda tranne nel caso di acquisto macchinari o attrezzature per un importo inferiore a 10.000 € o nel caso della domanda per stato di avanzamento, per i quali la domanda può essere verificata solo sulla base della documentazione tecnica e contabile, dato il rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell’aiuto o di mancata realizzazione dell’investimento. In tali casi la visita sul luogo dell’operazione è pertanto esclusa ai sensi del comma 4 secondo cpv. dell’art. 26 del Reg. CE n. 1975/06, per cui la verifica è solo documentale.

In ogni caso la verifica documentale comprende:

- la valutazione della relazione finale, redatta ove pertinente da tecnico abilitato, comprendente ove richiesto la relazione sul conseguimento degli obiettivi di miglioramento del rendimento globale dell’azienda, in base a quanto prospettato nella relazione tecnica presentata a completamento della domanda di aiuto;
- la verifica del possesso di tutte le certificazioni/autorizzazioni obbligatorie relative all’utilizzazione dei beni oggetto del finanziamento;
- la verifica della conformità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti alla contabilità consuntiva dei lavori e/o acquisti;
- la definizione dell’importo complessivo della spesa ammessa e del relativo contributo spettante, nei limiti di quanto assegnato;
- la verifica della conformità della garanzia fidejussoria/deliberazione dell’Ente Pubblico a garanzia dell’importo richiesto (solo per lo Stato di Avanzamento Lavori);
- la verifica del mantenimento dei requisiti di accesso e di priorità, nei casi previsti dalla procedura per la selezione dei beneficiari; la verifica delle condizioni di accesso deve essere effettuata in base al documento attuativo regionale vigente al momento dell’accertamento, ove più favorevole al beneficiario).

La visita sul luogo è articolata in modo da accertare:

- la realtà degli investimenti e delle spese oggetto della domanda;
- la avvenuta fornitura e l'esistenza dei prodotti e dei servizi acquisiti o realizzati;
- la conformità di quanto realizzato con l'operazione a quanto era stato ammesso a contributo in base alla domanda di aiuto;
- il funzionamento e la funzionalità degli investimenti alle attività previste nella domanda di aiuto.
- la verifica del corretto adempimento degli obblighi di pubblicità previsti nel DAR (DGR 463/2010 e ss.mm.ii).

Gli originali delle fatture o degli altri documenti contabili aventi forza probante equivalente, elencati nella domanda di pagamento, devono essere annullati mediante l'apposizione della data e di un timbro dell'ufficio istruttore o del GAL recante la dicitura:

"GAL FAR Maremma

Reg. (CE) n. 1698/2005 PSR 2007-2013

Asse 4 Metodo Leader

Misura/sottomisura/azione.....

Spesa rendicontata imputata all'operazione n. .... [codice unico progetto ARTEA] per euro .....

Rendicontazione effettuata in data .....

nonché mediante apposizione della sigla dell'istruttore o del Responsabile tecnico amministrativo del GAL.

Il Gal Far Maremma provvede quindi:

- a redigere e sottoscrivere il verbale di sopralluogo, controfirmato dal beneficiario o da un suo rappresentante;
- a verificare, ove pertinente, la regolarità contributiva (DURC), prima dell'inserimento del nominativo nell'elenco di liquidazione del saldo;
- a registrare nel sistema ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio, sottoscrivendo con firma digitale o qualificata (D. Lgs 82/2005 artt. 20 e 21) il verbale di accertamento finale o di SAL;
- a sottoscrivere con firma digitale o qualificata (D. Lgs 82/2005 artt. 20 e 21) l'elenco di liquidazione dei contributi spettanti al beneficiario.

Il Gal Far Maremma, con idoneo provvedimento, approva gli esiti delle verifiche istruttorie svolte sulle domande di pagamento. Tale provvedimento deve essere richiamato negli elenchi di liquidazione relativi ai saldi.

Per le domande di pagamento con esito istruttorio negativo il Gal provvede:

- a comunicare al beneficiario tramite lettera raccomandata le motivazioni, specificando che il beneficiario ha dieci giorni di tempo, decorrenti dalla ricezione della raccomandata, entro i quali presentare le proprie osservazioni;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento possono essere applicate le riduzioni od esclusioni previste dall'art. 31 del reg. CE n. 1975/06.

### **Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata**

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, del Gal o del richiedente. Sono esclusi gli errori commessi nella dichiarazione delle condizioni di priorità, che non sono sanabili. Per le domande di aiuto, la richiesta di correzione, in carta libera, deve pervenire al Gal entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte del Gal o della pubblicazione sul BURT da parte del GAL della graduatoria preliminare generata dal sistema ARTEA; per le domande di pagamento la comunicazione deve pervenire entro 30 giorni dalla loro ricezione nel sistema ARTEA.

Per le domande di pagamento la richiesta deve pervenire entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di pagamento nel sistema ARTEA.

Il Gal Far Maremma a seguito di istruttoria valuta se ammettere o meno la correzione richiesta. In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui il Gal per l'istruttoria riscontri errori palesi può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

### Istruttoria di recupero

Fatta salva l'applicazione dell'art. 31 del Reg. Ce n. 1975/06, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le riduzioni ed esclusioni che saranno disciplinati da successivo atto della Giunta Regionale in attuazione del D.M 20 marzo 2008 e del D.M. 31 dicembre 2009 e ss.mm.ii sulle riduzioni ed esclusioni per le misure di sostegno agli investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale.

Il Gal Far Maremma, per le domande per le quali l'Organismo Pagatore deve procedere al recupero dell'anticipo erogato o dell'intero importo provvede:

- alla comunicazione di avvio del procedimento di recupero;
- all'adozione del provvedimento dirigenziale ovvero della deliberazione dell'organo decisionale del GAL di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'Organismo Pagatore.

### Fasi del Procedimento

**La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica:**

FASI DEL PROCEDIMENTO	SOGGETTO	TERMINI
Presentazione progetti	Capofila dell'ATI o dell'accordo di cooperazione; legale rappresentante del nuovo soggetto giuridico societario	Disposto direttamente dal bando
Protocollazione progetti	GAL FAR Maremma	Al momento della Ricezione del Progetto
Nomina Commissione esperti valutatori	GAL FAR Maremma	Entro 40 giorni lavorativi dalla scadenza del bando
Graduatoria preliminare (1) Comunicazione ai singoli soggetti	GAL FAR Maremma	Entro 75 giorni dalla nomina della Commissione
Presentazione domanda di aiuto	Singoli soggetti aderenti all'ATI/accordo di cooperazione; nuovo soggetto giuridico-societario	Entro i termini indicati nelle comunicazioni
Ricezione domande dei singoli partner di progetto	CAA e ARTEA	Entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione
Avvio procedimento	GAL FAR Maremma	Dalla data di protocollazione nel sistema ARTEA
Ricevibilità e ammissibilità delle domande	GAL FAR Maremma	Entro 60 giorni dalla presentazione delle domande
Stipula delle convenzioni	GAL Far Maremma	Entro 30 giorni dall'ammissibilità
Richiesta di anticipo	Singoli soggetti aderenti al accordo di cooperazione	Entro la data indicata nella convenzione
Istruttoria di anticipo	GAL FAR Maremma	Entro 30 giorni dalla richiesta.
Richiesta di varianti e proroghe (2)	Singoli soggetti aderenti al accordo di cooperazione	Almeno 60 giorni (30 per le proroghe) prima del termine ultimo indicato nell'atto di assegnazione per la conclusione del progetto
Istruttoria di varianti e proroghe	GAL FAR Maremma	Entro 30 giorni dalla richiesta.

Presentazione domanda di pagamento per stato di avanzamento lavori	Singoli soggetti aderenti all'ATI/ accordo di cooperazione	Almeno 90 giorni prima del termine ultimo per la domanda di pagamento
Istruttoria della domanda di pagamento per stato di avanzamento lavori	GAL FAR Maremma	Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di pagamento per stato di avanzamento lavori
Presentazione domanda di pagamento (3)	Singoli soggetti aderenti all'ATI/accordo di cooperazione	Entro il termine indicato nella convenzione
Istruttoria della domanda di pagamento	GAL FAR Maremma	Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda completa di ogni elemento
Elenchi di liquidazione	GAL FAR Maremma	Entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti degli accertamenti svolti da ARTEA

(1): A seguito di valutazione tecnica effettuata dalla Commissione di esperti valutatori.

(2): Nel caso di varianti relative a parti essenziali del progetto il GAL si può avvalere dell'appoggio di esperti esterni per la loro valutazione o degli stessi membri della Commissione.

(3): Prima della presentazione della domanda di pagamento il GAL esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto e si può avvalere dell'appoggio di esperti esterni o degli stessi membri della Commissione.

#### **Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale**

Si rinvia al Documento Attuativo Regionale per quanto riguarda tutti gli adempimenti previsti per i beneficiari degli atti di assegnazione successivamente alla loro emissione non esplicitati nel presente bando .

#### **14. Riduzioni del contributo in sede di pagamento finale**

La domanda di pagamento per l'erogazione del saldo deve pervenire al GAL tramite il sistema informatico ARTEA entro la data stabilita nella convenzione. La presentazione della domanda dopo il termine prescritto, e comunque oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno di calendario di ritardo dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo della presentazione della domanda oltre i 25 giorni dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto di assegnazione.

Ai sensi dell' art. 31 del Reg. (CE) n. 1975/2006, se l'importo richiesto nella domanda di pagamento supera di oltre il 3% l'importo del contributo concesso e liquidabile stabilito in sede di accertamento finale, a questo ultimo importo si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi. Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione degli importi risultati non ammissibili in sede di accertamento finale. Le riduzioni si applicano anche in caso di accertamento di spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli in loco e dei controlli ex post a norma degli articoli 28 e 30 del Reg. (CE) n. 1975/2006, sempre con riferimento alla domanda di pagamento presentata dal beneficiario.

Relativamente agli adempimenti stabiliti ai punti da 10 a 13 del Paragrafo 9 del presente Bando, nella fase successiva all'accertamento finale, spetta ad ARTEA OPR nell'ambito dei controlli di secondo livello ed ex post l'onere di vigilare sul rispetto da parte dell'obligato, essendosi di fatto già conclusi i rapporti tra il beneficiario finale ed il GAL. Il rispetto di tali obblighi in questo caso è verificato nell'ambito dei controlli di secondo livello ed ex post effettuati ai sensi del Reg. CE n. 1975/06.

##### **14.1 Riduzione in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post**

Relativamente agli adempimenti stabiliti nella convenzione fra GAL e Beneficiario Finale relativi –"permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale del GAL e degli altri soggetti competenti" – "non cedere a terzi tramite transazione ai fini commerciali o distogliere dalla destinazione prevista nel progetto approvato le opere realizzate o le attrezzature acquistate per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data della domanda di pagamento", nella fase successiva all'accertamento finale, spetta

all'OPR nell'ambito dei controlli di secondo livello ed ex post l'onere di vigilare sul rispetto da parte dell'obbligato, essendosi di fatto già conclusi i rapporti tra il beneficiario finale ed il GAL. Il rispetto di tali obblighi in questo caso è verificato nell'ambito dei controlli di secondo livello ed ex post effettuati ai sensi del Reg. CE n. 1975/06.

In ogni caso, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- lo scioglimento del GAL;
- la sospensione dell'attività dello stesso per disposizione della Giunta regionale;
- la revoca del riconoscimento da parte regionale del GAL;

Il rispetto degli impegni stabiliti al punto b (della convenzione tra il Gal e beneficiario finale), nonché l'onere di verifica del corretto adempimento degli obblighi di cui al punto a (della convenzione tra il Gal e beneficiario finale) da parte del beneficiario finale, ricadono interamente sulla Regione Toscana ovvero sul soggetto terzo da questa eventualmente incaricato.

#### **14.2 Riduzioni ed esclusioni in applicazione del D.M. 20 marzo 2008 e del D.M 31 dicembre 2009**

Fatta salva l'applicazione dell'art. 31 del Reg. (CE) n. 1975/2006<sup>6</sup>, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le riduzioni ed esclusioni che saranno disciplinati da successivo atto della Giunta Regionale in attuazione del D.M 20 marzo 2008 e del D.M. 31 dicembre 2009 e ss.mm.ii, sulle riduzioni ed esclusioni per le misure di sostegno agli investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale.

Qualora sia riscontrato il mancato rispetto degli impegni sopra da parte beneficiario finale, il GAL - ovvero la Regione Toscana a seconda del caso di specie - valutata l'entità dell'inadempienza, deve revocare i contributi concessi e richiedere agli interessati la restituzione ad ARTEA OPR delle somme eventualmente già ricevute entro un termine massimo di trenta giorni dal ricevimento dell'ingiunzione. Nel caso che i beneficiari non aderiscano a tale richiesta entro i termini stabiliti e comunicati all'OPR, l'Organismo pagatore procede al recupero coattivo delle somme dovute tramite escussione della garanzia fideiussoria ovvero, in sua assenza, secondo le proprie procedure formalizzate e adottate con decreto del Direttore di ARTEA.

### **15. Monitoraggio**

Il monitoraggio e la valutazione del PSR Toscana 2007/2013 si basa sul sistema informativo messo a punto da ARTEA a supporto della dichiarazione unica aziendale. Il sistema informativo deve consentire di repertoriare ed elaborare tutti gli elementi utili al monitoraggio e valutazione del PSR indicati nel "Quadro comune di monitoraggio" e valutazione" (QCMV) previsto dalla Commissione europea, nelle "Informazioni minime di monitoraggio" previste dal MiPAAF e nelle disposizioni regionali in merito che saranno adottate con apposito atto della Giunta regionale.

L'ARTEA condivide con la Regione i propri basamenti informativi secondo le indicazioni predisposte dalla Direzione Generale "Organizzazione e Sistema Informativo" e secondo quanto previsto delle decisioni della Giunta regionale n. 11 del 27/12/2004 e n. 3 del 27/11/2006".

---

#### <sup>6</sup> **Art. 31 Reg. (CE) n. 1975/2006 - Riduzioni ed esclusioni**

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili.

Gli Stati membri esaminano la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabiliscono l'importo ammissibile al sostegno. Essi stabiliscono:

- a) l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento;
- b) l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a) supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di oltre il 3 %, all'importo stabilito in applicazione della lettera b) si applica una riduzione. L'importo della riduzione è pari alla differenza tra questi due importi.

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile. Le riduzioni si applicano *mutatis mutandis* alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli articoli 28 e 30.

2. Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

3. Le sanzioni previste ai paragrafi 2 e 3 si applicano fatte salve sanzioni supplementari previste dall'ordinamento nazionale.

Con la programmazione 2007/13 il monitoraggio assume maggiore rilevanza rispetto al passato in quanto, in base all'art. 26 paragrafo 3, punto c) del Reg. (CE) 1290/05, i servizi della Commissione possono disporre la sospensione dei rimborsi del cofinanziamento UE da parte del FEASR in presenza di dati di monitoraggio incompleti o inservibili; tale eventualità, di conseguenza, comporterebbe la sospensione del rimborso della corrispondente quota di cofinanziamento nazionale, con evidenti conseguenze in termini di interruzione dei flussi finanziari e di sospensione dei pagamenti degli aiuti ai beneficiari.

Il beneficiario finale si impegna a:

- comunicare al GAL le date di inizio e termine dei lavori oggetto di contributo;
- relazionare al GAL sull'andamento del progetto almeno ogni quattro mesi (30/04- 31/08- 31/12) a decorrere dalla data di stipula della convenzione, indicando l'avanzamento procedurale e le spese sostenute; E' fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, con la cadenza sopra indicata. Qualora dal monitoraggio risultino ritardi nell'esecuzione, il Gal solleciterà il beneficiario ad avanzare con i lavori, pena la revoca dell'atto di assegnazione in caso di inerzia.

Al fine di ottemperare a tali obblighi, Artea provvederà ad implementare una modulistica, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione, contenente tutti i campi utili per definire i dati necessari ai fini del monitoraggio e della valutazione, sulla base degli indicatori contenuti nel "Manuale del Quadro comune di monitoraggio e valutazione" (QCMV) della Commissione Europea e dei documenti trasmessi dal Sistema Nazionale di Monitoraggio 2007/13 "Informazioni minime da raccogliere e trasmettere a livello di singolo progetto". L'Autorità di Gestione si riserva inoltre di richiedere ulteriori dati e informazioni utili alla quantificazione degli indicatori specifici previsti nel PSR 2007 – 13 della Toscana e degli indicatori aggiuntivi, predisposti dall'Autorità di Gestione in collaborazione con i vari responsabili di misura, allo scopo di evidenziare e monitorare particolari aspetti di una misura.

La raccolta e l'elaborazione delle informazioni sarà assicurata attraverso un sistema informativo realizzato dall'ARTEA in collaborazione con l'Autorità di Gestione, che costituirà la fonte dalla quale trarre i dati necessari per la definizione degli indicatori.

L'Organismo pagatore regionale provvederà ad assicurare alla Regione Toscana i dati per il monitoraggio fornendo, almeno con cadenza trimestrale, le informazioni relative alle erogazioni effettuate per beneficiario.

Ciascun beneficiario è vincolato a fornire tutte le indicazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati.

Gli Enti locali sono tenuti a trasmettere, secondo le modalità definite d'intesa tra la Regione Toscana e ARTEA, tutte le informazioni utili al monitoraggio.

ARTEA, attraverso il proprio sistema informativo, assicura le necessarie elaborazioni finalizzate agli adempimenti previsti per il monitoraggio e la valutazione.

## **16. Tutela dei dati personali e informativa sul trattamento**

I dati dei quali il Gal Far Maremma, la Regione Toscana ed il Soggetto Responsabile di Gestione e Pagamenti entreranno in possesso a seguito del presente bando saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il contributo. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:

- i dati forniti saranno trattati dal GAL FAR Maremma, dalla Regione Toscana, per le finalità previste dal presente bando e dall'eventuale successiva stipula degli atti previsti dal presente bando e che tali dati potranno inoltre essere comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii;
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati con modalità informatizzate e manuali; il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;



- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi.
- i titolari del trattamento dei dati sono il Gal Far Maremma e la Regione Toscana.
- Il responsabile del trattamento dei dati è il Gal Far Maremma;
- Gli incaricati al trattamento dei dati sono gli appartenenti alla struttura del Gal Far Maremma.

### **17. Diritto di Accesso agli atti**

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e ss.mm.ii., la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il GAL Far Maremma scarl, con sede amministrativa in Via Grossetana 43/P Sticciano Scalo – 58036 Roccastrada – GR.

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.ii e all'art 45 e ss. della L.R. 9/1995 e ss.mm.ii. viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta al Gal Far Maremma, con le modalità di cui all'art. n.25 della citata Legge.

Informazioni sulle modalità di compilazione della domanda possono essere reperite sul sito [www.farmaremma.it](http://www.farmaremma.it), o acquisite su specifica richiesta, al seguente indirizzo e-mail: [leader@farmaremma.it](mailto:leader@farmaremma.it).

### **18. Norme finali**

Il Gal Far Maremma si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di modifiche alla Strategia di Sviluppo Locale (SISL) e/o prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali intervenute. In tal caso il Responsabile delle linee di intervento pubblica sul BURT le modifiche e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.